



TECNO PIEMONTE S.p.A.

CENTRO PROVE – RICERCHE – AMBIENTE – SERVIZI PER INGEGNERIA
AUT. MIN.: INTERNO - SALUTE - SVILUPPO ECONOMICO – ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ART. 20 LEGGE 1086/71 – DPR. 380/01
INDAGINI – GEOTECNICA TERRENI E ROCCE - MARCATURA €€ ORGANISMO NOTIFICATO N° 1372



EX D.LGS 231/01

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO

REVISIONE 01

Approvato dal c.d.a. il 10.12.24

Sede Amministrativa
Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vc)
Tel. +39-0163.885.111
Fax +39-0163.885.028

Unità operativa n. 1
Statale Valsesia, 20
13035 Lenta (Vc)
Tel. +39-0163.885.111
Fax +39-0163.885.028

Unità operativa n. 2
Via Ponte Romano, 228-230
11027 Saint-Vincent (Ao)
Tel. +39-0166.537.780
Fax +39-0166.510.914

Sede legale
Via C. Pizzorno, 12 - 28078
Romagnano Sesia (No)
tecnopiemonte@tecnopiemonte.com
www.tecnopiemonte.com

SOMMARIO

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | Introduzione | 6 |
| 1.1 | Quadro normativo di riferimento Ex D.Lgs 231/2001 s.m.i. | 6 |
| 1.2. | Categorie dei reati presupposto | 7 |
| 1.3 | Esimenti della responsabilità amministrativa - il modello organizzativo ex artt. 6-7 D.lgs. 231/2001 | 9 |
| 1.4 | L'organismo di vigilanza | 10 |
| 1.5 | Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V. | 12 |
| 1.6 | Tipologia di sanzioni applicabili | 13 |
| 2. | Informazioni societarie | 14 |
| 2.1 | Informazioni generali | 14 |
| 2.2 | La Governance | 14 |
| 2.3 | L'assetto organizzativo | 15 |
| 2.4. | Attività di Tecno Piemonte S.p.A | 15 |
| 2.5 | Competenza di Tecno Piemonte quale organismo notificato | 16 |
| 2.6 | Organizzazione interna di Tecno Piemonte S.p.A. | 17 |
| 3 | Procedure organizzative interne | 21 |
| 3.1 | Attività preliminari per la predisposizione del modello 231 | 22 |
| 3.2 | Il modello organizzativo di Tecno Piemonte S.p.A. | 23 |
| 3.3 | Natura del Modello 231 di Tecno Piemonte S.p.A | 24 |
| 3.4 | Formazione e divulgazione del Modello | 24 |
| 3.5 | Informazione e formazione dei dipendenti | 25 |
| 4. | Il Modello 231 | 26 |
| 4.1 | La struttura del Modello | 26 |
| 4.2 | Obbligatorietà del rispetto del Modello | 26 |
| 4.3 | Sistema disciplinare | 27 |
| 4.4 | Violazioni del Modello | 27 |
| 4.5 | Misure nei confronti dei dipendenti | 28 |
| 4.6 | Misure nei confronti dei collaboratori esterni | 29 |
| 4.7 | Approvazione del Modello e modifiche | 29 |
| 5. | Premesse | 31 |
| 5.1 | Struttura del documento | 31 |
| 6. | I Laboratori di Tecno Piemonte S.p.A.: attività svolta | 33 |
| 6.1 | Organismo Notificato - Settore prodotti da costruzioni | 33 |
| 6.1.1 | Svolgimento dell'attività. | 33 |
| 6.2 | I Laboratori | 34 |

| | | |
|--------|---|----|
| 6.2.1. | ----- Svolgimento attività interne - organizzazione interna | 35 |
| 6.2.2. | ----- Svolgimento attività esterne - cantiere | 35 |
| 6.3 | Laboratorio Ambientale ----- | 37 |
| 6.3.1 | Attività Svolta----- | 38 |
| 7. | Reati astrattamente configurabili ex Dlgs 231/2001 ----- | 41 |
| 7.1 | Principi generali di comportamento ----- | 42 |
| 7.2. | La struttura organizzativa della società----- | 42 |
| 7.3 | Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe----- | 43 |
| 8. | I singoli reati su cui porre attenzione ----- | 44 |
| 8.1 | Parte Speciale Sezione A: i reati nei confronti della PA ----- | 44 |
| 8.1.1 | Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.----- | 47 |
| 8.1.2 | Aree di attività a rischio: elementi fondamentali del processo decisionale----- | 53 |
| 8.1.3 | Istruzione e verifiche dell'O.d.V ----- | 55 |
| 8.2 | Parte Speciale Sez. B: Reati in materia di criminalità informatica, delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D. Lgs. 231/2001) ----- | 55 |
| 8.2.1 | Compiti dell'O.d.V ----- | 64 |
| 8.3 | Parte Speciale C: Delitti di Criminalità Organizzata anche trasnazionale ----- | 64 |
| 8.4 | Parte Speciale D: I reati societari ----- | 65 |
| 8.4.1 | Destinatari della presente parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio ----- | 67 |
| 8.4.2 | Principi di attuazione dei comportamenti descritti. ----- | 69 |
| 8.4.3 | Compiti dell'organismo di vigilanza ----- | 70 |
| 8.5 | Parte Speciale E: reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'Ordine Democratico previsti dal Codice Penale o da Leggi Speciali ----- | 70 |
| 8.6 | Parte Speciale F: delitti contro la personalità individuale----- | 71 |
| 8.7. | Parte Speciale G: reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro----- | 72 |
| 8.7.1 | Reati colposi----- | 74 |
| 8.7.2 | Aree di rischio ----- | 76 |
| 8.7.3 | Principi generali di comportamento----- | 78 |
| 8.7.4 | Principi di attuazione del modello nelle attività a rischio----- | 79 |
| 8.8. | Parte Speciale H: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs 231/01).----- | 81 |
| 8.8.1 | Attività sensibili identificate nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio----- | 82 |
| 8.8.2 | Principi generali di comportamento----- | 82 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| 8.8.3 | Protocolli specifici di prevenzione----- | 83 |
| 8.8.4 | Flussi informativi verso l'O.d.V----- | 84 |
| 8.8.1 bis | Reato in materia di pagamento diverso dal contante ----- | 84 |
| 8.8.1 bis 2 | Principi generali di comportamento e protocolli specifici di prevenzione --- | 85 |
| 8.9 | Parte Speciale I: delitti in materia di violazione del diritto di autore----- | 86 |
| 8.10 | Parte Speciale J: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria ----- | 86 |
| 8.11 | Parte Speciale K: i reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs 231/01)----- | 86 |
| 8.11.1 | Premesse ----- | 86 |
| 8.11.2 | Cenni agli altri reati ambientali previsti dalla L. 68/2015 ----- | 88 |
| 8.11.3 | Obbiettivi della presente Parte Speciale ----- | 89 |
| 8.11.4 | I reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 astrattamente applicabili all'Attività di Tecno Piemonte S.p.A ----- | 90 |
| 8.11.5 | Attività sensibili identificate nell'ambito dei reati ambientali----- | 91 |
| 8.11.6 | Principi generali di comportamento ----- | 91 |
| 8.11.7 | Protocolli specifici di prevenzione ----- | 93 |
| 8.11.8 | Flussi informativi verso l'O.d.V----- | 93 |
| 8.11.9 | Parte Speciale L: impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare | 95 |
| 8.12 | Parte Speciale M: delitti contro l'industria e il commercio----- | 95 |
| 8.13 | Parte Speciale N: reati tributari ----- | 97 |
| 9. | Allegati----- | 111 |

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

1. Introduzione

1.1 Quadro normativo di riferimento Ex D.Lgs 231/2001 s.m.i.

Il decreto legislativo n. 231, entrato in vigore in Italia il 4 luglio del 2001, ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee, la convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della comunità europea o degli stati membri e la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e Internazionali.

Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità delle persone giuridiche e degli altri enti come conseguenza della commissione di alcune tipologie di reato, abbandonando, così, la tradizionale concezione dell'irresponsabilità della persona giuridica (*societas delinquere non potest*). Con l'entrata in vigore di tale decreto, quindi, le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Il superamento di tale principio non significa, però, che nel D.lgs. 231/2001 venga prevista e/o punita la commissione da parte dell'ente di un autonomo illecito in quanto la responsabilità dell'ente presuppone sempre che sia la persona fisica a commettere un reato presupposto.

Il D.lgs. 231/2001 infatti, si limita a prevedere a quali condizioni l'illecito penale commesso dalla persona fisica (cd. reato presupposto) possa essere ascritto alla persona giuridica, il che si verifica quando il reato viene commesso nell'interesse od a vantaggio della persona giuridica da un soggetto ad essa legato da un rapporto organico.

In altre parole, la persona fisica risponde personalmente in sede penale della propria condotta illecita mentre alla persona giuridica (nel cui interesse od a cui vantaggio tale condotta illecita è stata commessa) viene comminata una sanzione "amministrativa".

La natura penale della responsabilità dell'ente, quindi, deriverebbe dal fatto che la competenza ad accertare e sanzionare gli illeciti amministrativi commessi dall'ente non spetta all'autorità amministrativa, come accade per gli illeciti amministrativi veri e propri, ma al giudice penale chiamato ad accertare e punire il reato presupposto commesso dalla persona fisica.

Ne consegue la previsione di un processo disciplinato sulla falsariga di quello penale, che si conclude con l'emissione di una sentenza nei confronti della persona giuridica e con l'attribuzione al pubblico ministero del potere di svolgere le indagini, contestare l'illecito all'ente e sostenere l'accusa in giudizio. Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto elencati nella norma citata, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D.lgs. 231/2001, devono essere integrati anche altri requisiti normativi distinti in "soggettivi" ed "oggettivi".

I primi sono integrati dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato, ovvero l'agente deve rivestire all'interno della società una posizione:

- c.d. "apicale", quali ad esempio il legale rappresentante, gli amministratori o dirigenti, nonché le persone che esercitano anche di fatto, la gestione ed il controllo della società;
- c.d. "subordinata", tipicamente i prestatori di lavoro subordinato, ma anche soggetti esterni alla società, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e sorveglianza dei soggetti apicali.

Il requisito oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni alternative tra loro: l'interesse sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale finalità sia realmente conseguita; il vantaggio sussiste quando l'ente ha tratto una concreta utilità economica o di altra natura dal reato. Per contro la responsabilità dell'ente è esclusa quando il reato è stato commesso a vantaggio o nell'interesse esclusivo della persona fisica.

1.2. Categorie dei reati presupposto

Alla data di redazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24. D.LGS.231/01)
2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI C.D. "CYBERCRIME" (ART. 24-BIS D.LGS. 231/01)
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER D.LGS. 231/01)
4. CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (ART. 25 D.LGS. 231/01)
5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D.LGS. 231/01);
6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25- BIS.1 D.LGS. 231/01);

7. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/01)
8. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DEL- L'ORDINE DEMOCRATICO (ART.25-QUATER D. LGS.231/01)
9. REATI CONSISTENTI IN PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART.25 QUATER-1 D.LGS 231/01);
- 10.DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES D.LGS. 231/01)
- 11.IL REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25 SEXIES D. LGS. 231/01)
- 12.OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01)
- 13.REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01)
- 14.DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. N.184 DEL 18 NOVEMBRE 2021 E MODIFICATO DA D.L.10 AGOSTO 2023 N.105 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N.137 DEL 9 OTTOBRE 2023 - ART. 25 OCTIES 1 D.LGS. 231/01)
- 15.DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01)
- 16.INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01)
- 17.REATI AMBIENTALI (ART.25 UNDECIES D.LGS 231/2001)
- 18.IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D.LGS 231/2001)
- 19.RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES)
- 20.FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES)
- 21.REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)
- 22.CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES)
- 23.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES)
- 24.RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 DUODEVICIES)
- 25.DELITTI TENTATI (ART. 26)
- 26.REATI COSIDETTI TRANSNAZIONALI – L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, DI NATURA SEMPLICE E DI TIPO MAFIOSO, L'ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI O AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O

PSICOTROPE, IL RICICLAGGIO, L'IMPIEGO DI DENARO, BENI O AL-TRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, IL TRAFFICO DI MIGRANTI ED ALCUNI REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA SE RIVESTONO CARATTERE DI TRANSAZIONALITÀ (ART. 10 L. 16 MARZO 2006, N. 14614)

27. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA - ART. 12, LEGGE N. 9/2013)

1.3 Esimenti della responsabilità amministrativa - il modello organizzativo ex artt. 6-7 D.lgs. 231/2001

Come detto, supra, la disciplina contenuta nel D.lgs 231/2001 prevede che gli enti siano responsabili per i reati commessi da soggetti a vario titolo incardinati nella propria struttura organizzativa al fine di fare l'interesse dell'ente stesso o consentirgli il conseguimento di un vantaggio (art. 5). La stessa normativa, tuttavia, riconosce una importante ipotesi di esenzione dalla responsabilità a favore di quegli enti che «prima della commissione» del reato abbiano «adottato ed efficacemente attuato» un modello di organizzazione e gestione (detto anche "MOG") che risulti idoneo «a prevenire i reati della specie di quello verificatosi» (art. 6, comma 1, lett. a; art. 7, comma 2). Ed infatti, l'art. 6 del citato decreto prevede che l'Ente non risponde se prova che:

- a. l'organo dirigente della società ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo deve individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire; individuare le modalità di gestione di risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati, prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare "sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli";
- b. ha delegato la vigilanza sull'adozione e sul funzionamento, l'osservanza nonché l'aggiornamento da parte di un organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e di controllo (c.d. O.d.V.). Nel corpus normativo di cui al D.lgs 231/2001 all'O.D.V. è assegnato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello 231 e di curare il suo aggiornamento. Sul punto, infatti, pare opportuno sottolineare che il processo di gestione del rischio non è di tipo statico, ma deve tenere in considerazione i cambiamenti che si verificano all'interno dell'organizzazione aziendale, nel suo ambiente di riferimento e nel settore nel quale opera. Dopo la prima costruzione del Modello 231, infatti, tra i compiti specifici che la normativa attribuisce all'Organismo di Vigilanza figura quello di curare l'aggiornamento del Modello, ossia fare in modo che lo stesso si mantenga adeguato sotto il profilo della solidità e funzionalità e risponda in maniera sostanziale e concreta

all'analisi e valutazione del rischio di reato. Infine, sempre allo scopo di garantire efficacia all'attuazione del modello, è opportuno attuare un'attività di monitoraggio continuo circa il suo corretto funzionamento e sul rispetto degli standard di comportamento contenuti nel Codice Etico. L'obiettivo dell'attività di monitoraggio, quindi è quello di garantire che il modello organizzativo sia costantemente aggiornato ed adeguato rispetto alla struttura organizzativa della società, ai mutamenti del contesto competitivo e alle modifiche che dovessero essere apportate alla normativa di riferimento;

- c. il reato è stato realizzato eludendo fraudolentemente il modello;
- d. non vi è stata o è stata insufficiente la vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.4 L'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231, ha il compito, con riguardo al Modello Organizzativo emanato dall'Ente, di vigilare costantemente:

- sulla sua osservanza da parte di tutti i destinatari;
- sull'effettiva efficacia nel prevenire la commissione dei reati;
- sull'attuazione delle prescrizioni nello stesso contenute;
- sul suo aggiornamento, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare il Modello a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura e all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.

I compiti e le attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro soggetto o struttura aziendale, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione di verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali. L'Organismo di Vigilanza di Tecno Piemonte S.p.A è collegiale ed è composto da:

- Presidente: n. 1
- Membro: n. 1

e svolge le sue funzioni coordinandosi con il Direttore Generale e i responsabili dei singoli settori di Tecno Piemonte S.p.A. In particolare, si coordina con:

- il direttore generale per ciò che concerne gli aspetti relativi alla formazione del personale sulle tematiche del Decreto 231 e per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello;
- i responsabili dei singoli settori per le attività aziendali che svolgono attività a rischio e per l'esecuzione di verifiche ispettive sulla corretta applicazione e implementazione del Modello.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e rendiconta al Direttore Generale, cui riferisce tramite il proprio Presidente con periodicità annuale. L'Organismo, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello Organizzativo, è dotato dei seguenti poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche sulla base di un piano annuale;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente e, laddove necessario, ai responsabili dei singoli reparti, all'organo di vigilanza (sindaco e revisore unico) e avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente;
- proporre l'adozione delle necessarie sanzioni all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare;
- verificare periodicamente il Modello Organizzativo e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con il Direttore Generale, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul Decreto 231;
- redigere periodicamente, con cadenza minima annuale, verbali di audit;

- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e l'organo di vigilanza della società;
- verificare che sia stata data opportuna informazione e conoscenza del Modello Organizzativo.

L'incarico è affidato ad avvocati, iscritti negli albi professionali, aventi competenze in materia di società, di procedure, di controlli interni e di rischi aziendali, relativamente ai diversi settori in cui si svolge l'attività di verifica e controllo. L'Organismo di Vigilanza è nominato dal C.d.A. e rimane in carica per tre anni rinnovabili.

1.5 Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

Il D.lgs. 231/2001, tra le esigenze che il modello deve soddisfare, enuncia l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'O.d.V. I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'O.d.V., secondo quanto previsto dai protocolli di cui alla parte speciale del Modello.

La società ha adottato un Codice Etico, che prevede il trattamento delle segnalazioni di fatti contrari allo stesso e al codice anticorruzione interni e che ha l'onere di informare l'O.d.V.

L'O.d.V., di concerto con il Responsabile del Codice Etico, valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, l'autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessari ad appurare il fatto segnalato.

Qualora la segnalazione pervenga in forma anonima, l'O.d.V., sempre di concerto con il Responsabile del Codice Etico, valuta l'opportunità di procedere alle indagini qualora la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

In caso di segnalazioni manifestamente infondate, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali e/o comunque vessatorie nei confronti di altri dipendenti della società, il Responsabile del Codice Etico, di intesa con i membri dell'O.d.V. procede a darne comunicazione al Direttore Generale affinché attivi il procedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti dell'autore delle predette infondate segnalazioni, nel rispetto delle normative giuslavoristiche vigenti e del CCLN di lavoro applicabile.

Oltre a tali segnalazioni devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- a. i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale relativo a fatti di interesse per la società;
- b. le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dal personale in caso di procedimenti penali per fatti riconducibili all'attività della società;
- c. i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

1.6 Tipologia di sanzioni applicabili

Le sanzioni a cui l'azienda o ente in genere potrebbe andare incontro ex D.lgs 231/2001 sono particolarmente pesanti e applicabili anche in via cautelare:

- Sanzioni interdittive (interdizione, anche fino ad un anno per alcuni reati, dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni/licenze/concessioni; mancata ammissione a gare di fornitura della P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare i propri beni o servizi, etc.)
- Sanzioni pecuniarie calcolate con il sistema delle quote (n.b. quote che variano in base al reato ed alla gravità della conseguente responsabilità dell'azienda)
- Confisca del profitto del reato
- Pubblicazione della sentenza

Capitolo 2

2. Informazioni societarie

2.1 Informazioni generali

Tecno Piemonte S.p.A è iscritta alla CCIAA di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte con il n. REA NO- 136553, c.f. e n. iscrizione a registro imprese 00590090031. Ha sede legale in Romagnano Sesia (NO) Via Pizzorno 12 e amministrativa in Lenta (VC) S. St Valsesia 20 e, alla data di redazione del presente modello, comprende le seguenti sedi secondarie:

Unità locale in Saint Vincent (AO), Via Ponte Romano 170

Dalla Visura effettuata in data 30.09.24 alla CCIAA di Monte Rosa Laghi alto Piemonte (all.1) risulta che il capitale sociale è pari ad euro 2.400.000,00 di cui:

90% di proprietà di Apave Italia CPM Srl c.f. 01575040983 (Via Artigiani n. 63, Bienna - BS)

10% Guelpa Marcello c.f. GPLMCL50L14A859Z (Via Corridoni 54, Cossato - BI)

Nel corso del 2024 si è perfezionata la cessione del 10% da Guelpa Marcello a Apave Italia CPM srl

2.2 La Governance

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società senza eccezioni di sorta. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea, e può nominare e revocare, nelle forme di legge, procuratori e mandatari in genere, stabilendone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati determinandone poteri e mansioni, nei limiti stabiliti dall'art. 2381 del Codice Civile, e delimitandone eventualmente le responsabilità per settori o funzioni di attività sociale.

Alla data della visura gli amministratori in carica sono tre, oltre 1 procuratore speciale:

- Le Blanc Aurelien Jean - Presidente del consiglio di amministrazione - legale rappresentante dell'impresa
- Urbano Strada - Amministratore delegato
- D'Andrea Adriana - Consigliera
- Fornara Ludovico - Procuratore
- Tidu Cristian - Procuratore

Membri organici di controllo sono:

Sindaco: Sig. Laurini Luca (c.f. LRNL62M10G337R)

Sindaco: Sig. Zuccotti Luca (c.f. ZCCLCU78M18E648P)

Sindaco Supplente: Sig. Molino Silvia (c.f. MLNSLV78T56B111X)

2.3 L'assetto organizzativo

L'assetto organizzativo è riportato all'interno dell'organigramma aziendale di seguito allegato (all. 2).

2.4. Attività di Tecno Piemonte S.p.A

Tecno Piemonte S.p.A, inizia la propria attività nel 1981. Negli anni, la società ha via via ampliato la propria attività e, attualmente, svolge attività di prove, analisi, controlli di ogni natura inclusi quelli non distruttivi, misure, collaudi, verifiche, ispezioni, valutazione della conformità, certificazione e formazione aventi come oggetto beni, materiali ed immateriali, materie prime, semi lavorati e prodotti finiti, nonché i relativi sistemi e processi aziendali e produzione con le risorse umane ad essi dedicate, ambiente e fattori ambientali, igiene ambientale sia esterna che interna all'ambiente di lavoro, prevenzione e controllo della sicurezza del lavoro. Alla data di predisposizione del presente Modello Tecno Piemonte S.p.A. è:

- Organismo Notificato presso la Commissione dell'Unione Europea con numero distintivo NB 1372 (del 05 febbraio 2004), abilitato ad effettuare nei limiti delle relative autorizzazioni le attività di valutazione in conformità CE dei prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011. I sistemi di Attestazione di Verifica e Valutazione della Conformità sono attualmente il Sistema 1 e 1+ che prevede l'attività di ispezione/certificazione/prova di prodotti e il sistema 2+ che prevede un'attività di ispezione/certificazione del

Sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC), rilasciando altresì la documentazione comprovante il giudizio espresso

- Organismo di certificazione/autorizzato presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai sensi del DM del 17/01/2018 (NTC) così come integrato dalla Circolare. N. 7/CSLPP del 21/01/2019 la decreto n.170 del 26/04/2018

2.5 Competenza di Tecno Piemonte quale organismo notificato

Gli Organismi Notificati sono enti terzi, autorizzati dall'autorità governativa nazionale e notificati alla Commissione Europea, per attuare i compiti legati all'applicazione delle procedure europee di conformità di prodotti e servizi. La valutazione, la designazione e il controllo degli Organismi Notificati sono di responsabilità esclusiva degli Stati Membri della Comunità Europea.

Il compito istituzionale dell'Organismo Notificato è quello di valutare, con funzioni di pubblica utilità, la conformità di prodotti e servizi alle condizioni fissate dalle direttive europee e dalle norme nazionali per conto di operatori economici con competenza, trasparenza, neutralità ed indipendenza sotto il controllo di Accredia, Ente Unico Nazionale di Accreditamento designato dal Governo italiano.

Tecno Piemonte S.p.A. è, quindi, obbligata a svolgere le attività di ispezione/certificazione/prove con obiettività, trasparenza ed imparzialità ed in assenza di conflitti di interesse verso tutte le parti interessate in ottemperanza al disposto delle UNI EN ISO/IEC17020-17025-17065 che prescrive all'Organismo di non permettere che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere compromettano l'imparzialità nello svolgimento di dell'attività ispezione.

Il rispetto dell'imparzialità, neutralità e trasparenza nell'espletamento della funzione di Organismo Notificato è garantito:

- dal controllo esplicito periodicamente dal Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità su tutti i comportamenti assunti dall'Organismo;
- dalla predisposizione di tariffari sottoposti all'approvazione, per gli aspetti di imparzialità, del Comitato di Salvaguardia per l'Imparzialità.

La legge impone, quindi, a Tecno Piemonte S.p.A. di valutare in piena autonomia e libertà, ogni richiesta di ispezione/certificazione/prove previa valutazione del possesso della capacità tecnico professionale per lo svolgimento dell'incarico e della congruità tra i tempi richiesti dal cliente e quelli indicati dalla legge con l'obbligo di rifiutare l'incarico qualora rilevasse rischi di imparzialità e/o indipendenza per il suo espletamento. Tutti i rapporti di cooperazione stipulati da Tecno Piemonte S.p.A. per l'espletamento della sua attività devono, quindi, sottostare agli obblighi di imparzialità, neutralità, indipendenza e trasparenza cui è tenuta, ex legge in relazione alla specificità della funzione di ispezione/certificazione/prove svolta.

2.6 Organizzazione interna di Tecno Piemonte S.p.A.

Per l'espletamento delle attività di cui sopra Tecno Piemonte S.p.A. è articolata nei seguenti settori:

Laboratori. La rete dei laboratori di Tecno Piemonte S.p.A. raggruppa importanti apparecchiature di prova, di misura e di metrologia supportate da competenze specifiche. Tecno Piemonte S.p.A., infatti, svolge attività di misura, attraverso l'assistenza tecnica e l'ingegneria delle prove e supporta le aziende in fase di progetto e qualificazione dei prodotti.

A sua volta, il settore Laboratori è articolato in:

- **Laboratorio prove meccaniche (art. 59, comma 2, lettera a D.P.R. 380/2001 smi, Ministero Infrastrutture e certificato 9001)**, opera come Laboratorio Ufficiale per le prove sui materiali da costruzione ai sensi della Legge n. 1086 del 05.11.1971, secondo decreto rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti-Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. I servizi erogati dal Settore Costruzioni di Tecno Piemonte S.p.A. prevedono lo svolgimento e certificazione ufficiale di prove relative ai settori A e B definiti dalla circolare 7617/STC:
 - Leganti Idraulici
 - Calcestruzzi
 - Laterizi
 - Acciai
 - Legno
 - Materiali compositi fibrorinforzati e loro componenti
 - Aggregati per calcestruzzo

- **Laboratorio prove Geotecniche su terre e rocce (art. 59, comma 2, lettera c D.P.R. 380/2001 smi, Ministero Infrastrutture e certificato 9001)** secondo decreto rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti-Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. I servizi erogati prevedono lo svolgimento e certificazione ufficiale di prove relative ai settori A-B definiti dalla circolare 7618/STC:
 - Prove di laboratorio sulle terre
 - Prove di laboratorio sulle rocceNell'ambito delle autorizzazioni ai sensi dell'Art. 59 del D.P.R. 380/2001, l'attività svolta dal Laboratorio è da intendersi come servizio di pubblica utilità, cioè un servizio di interesse generale volto a soddisfare i bisogni di una comunità in termini economici e di promozione sociale.

- **Laboratorio settore ambiente** (accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17025 e certificato ISO 9001) che svolge prove accreditate, da Accredia, consistenti nella determinazione di una o più caratteristiche del prodotto secondo

metodologie ben definite, a sostegno di processi di produzione o di una attività di valutazione della conformità. Si articola in:

- Analisi chimiche sui materiali; attività di supporto a tutti i settori componenti di Tecno Piemonte (cemento, CLS, aggregati, ecc...)
- Laboratorio di microbiologia; analisi su matrici acquose e alimenti
- Laboratorio chimico; analisi chimiche mirate alla ricerca di contaminanti ambientali (metalli pesanti, anioni, idrocarburi, solventi, IPA, ecc...) nelle matrici rifiuti, terre e rocce da scavo, acque (naturali, di scarico, a consumo umano e superficiali)
- Laboratorio amianto; analisi dell'amianto tramite varie tecniche (IR, SEM, Microscopia ottica) con accreditamento Accredia e Qualifica Ministeriale secondo DM 06/09/94

➤ **Laboratorio Notificato CE.** Tecno Piemonte S.p.A. è Laboratorio Notificato nell'ambito del Regolamento (UE) n. 305/2011, a fronte di autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico per Il sistema di Attestazione di Verifica e Valutazione della Conformità 3 che prevede un'attività di certificazione delle prove sui prodotti da costruzione per i seguenti mandati:

- Mandato M/101 Finestre, porte, portoni e cancelli
- Mandato M/102 Membrane Impermeabilizzanti
- Mandato M/118 Canalette di drenaggio
- Mandato M/127 Adesivi per piastrelle
- Mandato M/128 Fibre per calcestruzzo

➤ **Laboratorio Pavimentazioni.** Tecno Piemonte S.p.A. nel Settore Pavimentazioni svolge le prove sui materiali da costruzione in ambito stradale e per la qualifica dei materiali in ambito CE dei sistemi 2+ (Aggregati e Conglomerati bituminosi). I servizi erogati prevedono lo svolgimento e restituzione dei dati su rapporti di prova nei seguenti ambiti:

- Leganti bituminosi
- Conglomerati bituminosi
- Emulsioni
- Aggregati naturali
- Aggregati industriali
- Aggregati di recupero
- Granulati in conglomerato bituminoso

➤ **Laboratorio Geosintetici.** Tecno Piemonte S.p.A. effettua determinazioni di una o più caratteristiche dei prodotti secondo metodologie di prova ben definite (norme UNI, EN, DIN, ASTM, ISO, NF, BS e procedure di prova interne) a sostegno di processi di produzione, di attività di valutazione della conformità e di controlli di accettazione in cantiere. Nella famiglia dei geosintetici rientrano vari tipi di prodotti quali: geotessili, geogriglie, biotessili e biostuoie,

geostuoie, geocelle, georeti, geocompositi drenanti, geocompositi bentonitici, geomembrane sintetiche e geomembrane bituminose

Per le indagini presso i cantieri

➤ **Laboratorio prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (art. 59, comma 2, lettera c-bis D.P.R. 380/2001 s.m.i., Ministero Infrastrutture e certificato 9001)**, secondo decreto rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. I servizi erogati da Tecno Piemonte S.p.A. prevedono lo svolgimento e certificazione ufficiale di prove relative ai settori A e B definiti dalla circolare 633/STC del 03/12/2019:

- Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura
- Prove su strutture metalliche e strutture composte

Il personale addetto all'esecuzione di tali prove è munito di Certificazione di Livello 2 e 3 ai sensi della norma UNI PdR 56 e UNI EN ISO 9712

➤ **Laboratorio Prove di Carico.** Le prove di carico sono prove che vengono effettuate su elementi strutturali con lo scopo di verificarne sperimentalmente il loro comportamento sotto le azioni di esercizio. Tali prove vengono eseguite nei vari cantieri sia su strutture nuove che su strutture esistenti. Tra queste attività rientrano:

- Prove di carico su ponti e viadotti
- Prove di carico su solai, balconi, parapetti e scale
- Prove di carico su pali e micropali

Ai sopracitati settori si aggiungono i seguenti servizi:

Comitato Salvaguardia e imparzialità. Si occupa di garantire condizioni di imparzialità e trasparenza nello svolgimento dell'attività.

Direzione Generale. Si occupa delle risorse umane, del controllo della Gestione provvedendo a definire i Budget economico e finanziari, organizza il sistema di contabilità analitica ai fini del controllo di gestione, analizza gli scostamenti rispetto al bilancio di previsione, sovrintende l'attività delle singole divisioni.

Servizio Amministrativo. Provvede a gestire gli aspetti amministrativi, contabili, economici e finanziari della società, in particolare organizzando le attività relative alla predisposizione dei bilanci.

Servizio di Qualità. Si occupa della gestione reclami e dei sistemi di controllo di cui al sistema qualità certificato ai sensi degli standard internazionali ISO 9001, effettuando periodici audit interni e offre supporto alle verifiche annuali da parte di

enti terzi volte a controllare la conformità delle procedure interne agli schemi di gestione volontaria di riferimento.

Servizio Sistemi Informatici. Si occupa della gestione di Hardware, Software e di tutte le procedure informatiche fornendo assistenza operativa alle singole divisioni.

Capitolo 3

3 Procedure organizzative interne

Tecno Piemonte S.p.A. è dotata di un articolato sistema piramidale di principi e procedure che, sinteticamente, si possono descrivere come segue:

Codice Etico. È l'insieme dei principi generali (trasparenza, correttezza e lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione del business nell'ambito di un più generale percorso di crescita sostenibile garantendo, nel contempo, l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno.

Codice Anticorruzione. È l'insieme dei principi generali finalizzati a richiedere ai propri dipendenti e collaboratori di operare con costante onestà ed integrità. È stato redatto con lo scopo di proteggere i dipendenti di Tecno Piemonte S.p.A. da qualsivoglia violazione delle norme in materia di corruzione, nonché altri soggetti o aziende che svolgano attività in nome e per conto di Tecno Piemonte S.p.A., anche qualora non risultino direttamente dipendenti di quest'ultima. Tecno Piemonte S.p.A. non ammette alcuna forma di corruzione e si impegna a rispettare le leggi anticorruzione in vigore in tutti i paesi nei quali opera. Lo scopo del Codice è garantire i principi di trasparenza, assicurare la chiarezza nell'ambito dei comportamenti ammessi e la conformità alle relative normative anticorruzione in qualsiasi luogo in cui Tecno Piemonte S.p.A. svolga la propria attività, e assicurare il mantenimento dei più elevati livelli di integrità.

Sistema di controllo interno, denominato "Procedura di raccolta delle segnalazioni di fatti contrari al Codice Etico e al Codice Anticorruzione & Protezione degli Informatori". È l'insieme dei principi generali finalizzati a implementare un sistema di raccolta di segnalazione di fatti, condotte o situazioni contrari al codice etico e al codice anticorruzione del Gruppo. Questo sistema è stato scelto al fine di segnalare questi fatti, condotte o situazioni, di sanzionarli e evitare una loro reiterazione ed è stato elaborato nel rispetto delle disposizioni applicabili per la tutela degli informatori (di seguito definita), per consentire a tutte le persone desiderose di ricorrere a tale strumento di utilizzarlo. In generale, queste segnalazioni verranno trattate nel rispetto dell'autorizzazione unica del trattamento dei dati personali attuati nell'ambito di dispositivi di "allerta professionale del Codice della privacy".

Sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001-14001-39001-45001. Tecno Piemonte S.p.A. intende implementare le procedure già esistenti applicando i principi e le regole previsti dal Modello ex D.lgs 231/2001, al fine di assicurare condizioni di trasparenza, correttezza ed imparzialità nello svolgimento della propria attività lavorativa.

3.1 Attività preliminari per la predisposizione del modello 231

Per la preparazione del modello è stato necessario procedere ad analizzare il contesto aziendale per individuare le aree e i settori all'interno dei quali potrebbe essere astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal D.lgs 231/2001.

Analisi dei rischi. Consiste nell'analisi del contesto aziendale dal punto di vista strutturale ed organizzativo per individuare le specifiche aree ed i settori attività aziendale all'interno dei quali potrebbe essere astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal D.lgs 231/2001. L'individuazione di tali attività aziendali, dette anche attività sensibili, è il risultato dell'analisi dei processi aziendali. Tale analisi è stata condotta con il supporto della documentazione societaria rilevante a questi fini e l'effettuazione di audit con soggetti che ricoprono funzioni chiave nell'ambito della struttura aziendale, vale a dire di soggetti che possiedono una conoscenza approfondita dei processi e dei relativi meccanismi di controllo in essere. In questa fase sono state valutate genericamente tutte le fattispecie di reato incluse nel D.lgs 231/2001. In tal modo è stato possibile:

- a. Effettuare una analisi della struttura societaria e organizzativa
- b. Comprendere il modello di business
- c. Analizzare i rischi specifici in relazione all'attività svolta da ciascun settore
- d. Svolgere una ricognizione del sistema normativo e dei controlli preventivi già esistente nel contesto aziendale in relazione alle attività/processi a rischio per valutarne l'idoneità ai fini della prevenzione dei reati

Per ogni attività sensibile sono stati individuati i presidi afferenti e sono state formulate considerazioni sull'efficacia/efficienza del livello di controllo sulla base dei singoli documenti in cui essi sono descritti (istruzioni, procedure ecc.). La valutazione dei presidi è stata condotta per verificare l'adeguatezza del controllo a prevenire o rilavare con tempestività il rischio per il quale è stato approntato in quanto la presenza di controlli efficaci consente di mitigare il rischio di commissione di reati. Tale analisi dei rischi, riportata nella parte speciale del presente Modello, rappresenta l'analisi comparativa tra la struttura organizzativa attuale di Tecno Piemonte S.p.A. ed il modello astratto 231 sulla base dei rischi individuati e dei presidi di controllo già operanti. Sulla base degli esiti emersi, quindi, sono state predisposte le singole parti speciali che contengono per ogni classe di reato rilevante specifici vincoli e divieti cui i destinatari del modello devono attenersi. Nell'ambito della prevenzione dei reati è stato altresì adottato un sistema di formazione di tutto il personale di Tecno Piemonte S.p.A. volto alla sensibilizzazione sull'obbligo di attenersi a comportamenti corretti nell'espletamento della propria attività lavorativa e sulla diffusione del modello.

Definizione dei protocolli. All'esito dell'analisi dei rischi si è definita per ciascun settore della società in cui è stato ravvisato un profilo di rischio un protocollo, inteso come insieme di regole (linee guida, procedure, limitazione di poteri, sistemi di

verifica e controllo), tali da poter essere ritenuto idoneo a governare il profilo di rischio individuato. I protocolli sono stati condivisi con il Direttore Generale e con i responsabili delle singole divisioni. La finalità di tali protocolli è quella di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, operativo e di controllo, proprio con riferimento alle attività sensibili individuate. Un efficace sistema di protocolli non può, poi prescindere dal raffronto con il sistema di procure e deleghe in essere al fine di accertare la coerenza del conferimento dei poteri rispetto ai processi decisionali disciplinati. A tal fine Tecno Piemonte S.p.A. si attiene al principio in forza del quale solo i soggetti muniti di formale e specifici poteri possono assumere impegni verso i terzi in nome e per conto della società.

Procedure di controllo interno. Con l'adozione del Modello 231 Tecno Piemonte S.p.A. intende adottare linee di condotta che si sostanziano in una declinazione operativa dei principi del Codice Etico e del Codice Anticorruzione, introducendo regole specifiche volte ad evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione dei reati in genere e, in particolare, di quelli rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001.

3.2 Il modello organizzativo di Tecno Piemonte S.p.A.

Scopo del Modello 231 è, dunque, quello di rendere l'insieme di regole e controlli già esistente, adeguato anche alla prevenzione di reati ai sensi del D.lgs 231/2001. Attraverso l'adozione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, Tecno Piemonte S.p.A. vuole sottolineare, nei confronti di tutti coloro che con la stessa collaborano o hanno rapporti di affari, che ripugna ogni condotta contraria alla legge e comunque ai principi di correttezza, imparzialità e trasparenza.

A tal fine, sebbene Tecno Piemonte S.p.A. sia consapevole che l'adozione del Modello 231 è prevista dalla legge come facoltativa, ritiene che la sua efficace attuazione, non solo consente di beneficiare dell'esimente in caso di commissione di un reato ma, in ogni caso, di migliorare lo svolgimento dell'attività aziendale, limitando il possibile rischio di commissione di reati all'interno della medesima Società.

Attraverso l'adozione ed il rispetto delle norme e dei principi contenuti nel Modello 231, Tecno Piemonte S.p.A. intende perseguire le seguenti finalità:

- ribadire che qualsiasi forma di comportamento illecito è fortemente ripudiata da Tecno Piemonte S.p.A. in quanto sarebbe comunque contraria, oltre che alle disposizioni di legge e al modello di gestione adottato, anche al Codice Etico e al Codice Anticorruzione ai quali Tecno Piemonte S.p.A. intende attenersi nello svolgimento della propria attività aziendale, rendendo

consapevoli tutti i destinatari del Modello dell'esigenza del suo puntuale rispetto, a pena di sanzioni disciplinari;

- consentire un costante monitoraggio e vigilanza sullo svolgimento dell'attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dal modello;
- rendere edotti tutti i dipendenti e/o collaboratori in ordine alle possibili gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) da comportamenti illeciti che determinano l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste.

3.3 Natura del Modello 231 di Tecno Piemonte S.p.A

Il presente documento è finalizzato ad evitare la commissione di illeciti mediante la prevenzione di un sistema organico di principi e di procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal D.lgs 231/2001.

Tale documento rappresenta, quindi un regolamento interno il cui rispetto è vincolante per le persone fisiche riconducibili alla Società.

Tecno Piemonte S.p.A. ha adottato un Codice Etico, un Codice Anticorruzione e un sistema di controllo interno che definiscono, in separati dossier, i principi etici di comportamento che devono connotare le relazioni tra la Società, i dipendenti e collaboratori esterni, i fornitori predisponendo mezzi e strumenti a garanzia della trasparenza e correttezza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Modello presuppone, quindi, il rispetto dei principi di cui ai richiamati dossier formando con tali regolamenti un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di un modus di lavoro improntato all'etica, alla trasparenza e correttezza nei rapporti interni.

3.4 Formazione e divulgazione del Modello

Tecno Piemonte S.p.A. si attiva per informare tutti i destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione. Il Modello viene messo a disposizione di ogni dipendente e di ogni collaboratore esterno. Da tale momento, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. Invece, per i dipendenti, comporterà l'attivazione di un procedimento disciplinare. La divulgazione del Modello avviene tramite la sua pubblicazione sul sito web di Tecno

Piemonte S.p.A e la predisposizione, come detto supra, di specifici corsi di formazione volti a garantire un differente grado di approfondimento del personale in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili descritte nella parte speciale del presente Modello.

L'O.d.V. supporta la società nella definizione dei fabbisogni informativi e formativi relativi al modello, definendo con l'Amministratore delegato un piano di formazione periodico.

3.5 Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo di Tecno Piemonte S.p.A garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, sia quelle già presenti in azienda, che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs 231/2001 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione della Società, in collaborazione con l'O.d.V., gestisce la formazione del personale che sarà articolata, oltre che mediante corsi di formazione, secondo le seguenti modalità:

- Personale direttivo o con funzioni di rappresentanza della Società e responsabili della Direzioni di Tecno Piemonte S.p.A: pubblicazione del Modello sul sito di Tecno Piemonte S.p.A e formazione iniziale attraverso riunioni ad hoc nel periodo immediatamente successivo all'Approvazione del Modello, comunicazione tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche;
- Altro personale: pubblicazione del Modello e partecipazione a specifici corsi di formazione professionale, che dovranno essere frequentati anche dai neoassunti.

Capitolo 4

4. Il Modello 231

4.1 La struttura del Modello

In considerazione delle caratteristiche sopra esposte, il presente Modello si compone di una sezione prima a carattere generale, volta a illustrare la funzione e i principi del modello, nonché i contenuti del D.lgs 231/2001 e le principali norme di riferimento e le caratteristiche, il funzionamento dell'O.d.V. e il sistema disciplinare.

La sezione seconda costituisce il fulcro del modello e si riferisce al suo contenuto: dall'individuazione delle attività a rischio alla definizione dei protocolli, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione, all'aggiornamento del modello.

Come detto sopra, il Modello si completa con il Corpus di norme interne già esistenti che ne costituisce parte integrante.

Codice Etico. Tecno Piemonte S.p.A. ha adottato tale codice al fine di definire il complesso di norme etiche e sociali al quale i dipendenti, i collaboratori si devono attenere.

Codice Anticorruzione. Tecno Piemonte S.p.A. ha adottato tale documento per richiedere ai propri dipendenti e collaboratori di operare con costante onestà ed integrità. È stato redatto con lo scopo di proteggere i dipendenti e le società collegate/controllate operanti in Italia da qualsivoglia violazione delle norme in materia di corruzione ed è da applicarsi nei confronti di tutti i dipendenti, nonché altri soggetti o aziende che svolgano attività in nome e per conto di Tecno Piemonte S.p.A., anche qualora non risultino direttamente dipendenti di quest'ultima. Tecno Piemonte S.p.A. non ammette alcuna forma di corruzione e si impegna a rispettare le leggi anticorruzione in vigore in tutti i paesi nei quali opera. Lo scopo del Codice di anticorruzione è garantire i principi di trasparenza, assicurare la chiarezza nell'ambito dei comportamenti ammessi e la conformità alle relative normative anticorruzione in qualsiasi luogo in cui Tecno Piemonte S.p.A. svolga la propria attività, e assicurare il mantenimento dei più elevati livelli di integrità. Il presente documento va considerato in combinato disposto con il Codice Etico di Tecno Piemonte S.p.A.

Procedura di raccolta segnalazioni. È un corpus normativo volto ad implementare un sistema di raccolta di segnalazioni e di fatti, condotte o situazioni contrarie al codice Etico e al codice anticorruzione di Tecno Piemonte S.p.A..

4.2 Obbligatorietà del rispetto del Modello

Le prescrizioni contenute nel Modello 231 sono rivolte a tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti e in generale tutti coloro che svolgono attività presso o per la società, attività considerate a rischio per la commissione di reati; l'obiettivo è, infatti, quello di adottare comportamenti conformi alle prescrizioni del Modello per poter impedire il compimento dei reati di cui al D.lgs 231/2001.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel modello è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del Modello stesso. Al riguardo, infatti, l'art. 6 co. 2 lett. e del D.lgs 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano "...introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello". La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal modello da parte dei dipendenti di Tecno Piemonte S.p.A costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e 2106 c.c.. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato. L'applicazione della sanzione disciplinare sarà ispirata a principi di tempestività, immediatezza ed equità.

4.3 Sistema disciplinare

La società ha introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, graduando le sanzioni applicabili in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti posti in essere presentano rispetto alla commissione di reati.

Tecno Piemonte S.p.A ha infatti creato un sistema disciplinare che sanziona tutte le infrazioni al modello, dalla più grave alla più lieve mediante un sistema di gradualità della sanzione in rapporto alla norma violata. Ciò in quanto Tecno Piemonte S.p.A intende perseguire qualsiasi violazione delle regole di correttezza, imparzialità e trasparenza create a presidio del corretto svolgimento dell'attività e degli incarichi assegnati. Il procedimento disciplinare viene avviato:

- a seguito dell'emergere di violazioni del modello riscontrate dall'O.d.V. durante la sua attività ispettiva;
- a seguito di violazioni del Codice Etico secondo il sistema disciplinare di Tecno Piemonte.

4.4 Violazioni del Modello

Ai fini dell'ottemperanza al D.lgs 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- rifiuto del dipendente/collaboratore di rispettare il Modello o il Codice Etico e/o il Corpus di norme facente parte del Modello;
- messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati (cd processi sensibili) ovvero l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal codice Etico nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse;
- l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e all'O.d.V., ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello;
- la violazione delle misure poste a tutela del segnalante e l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazione che si rivelino infondate.

4.5 Misure nei confronti dei dipendenti

I comportamenti dei soggetti legati da un rapporto di lavoro con la società in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, conseguentemente, integrano illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva applicata e dalle disposizioni contenute nel vigente CCNL.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicabile da Tecno Piemonte S.p.A (Metalmeccanici Industria) in scala crescente in funzione della gravità della violazione sono:

- *richiamo verbale o ammonizione scritta*. Tale sanzione viene comminata, a seconda della gravità, al lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello (ad es. che non osservi i protocolli e le procedure prescritte, ometta di inviare le informazioni prescritte all'O.d.V., ometta di svolgere i controlli previsti ecc.) o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello;
- *multa*, non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare. Il dipendente che violi le procedure interne previste dal modello o adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del modello;
- *sospensione dal lavoro fino a tre giorni*. Il lavoratore che:
 - a) rifiuti di partecipare ai corsi di informazione e formazione previsti per la conoscibilità del modello;

- b) rifiuti e/o violi le procedure interne previste dal modello, o adottando, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della società, esponga la stessa ad una situazione di pericolo di commissione di reati;
- *licenziamento senza preavviso*. Il lavoratore che adotti nell'espletamento dell'attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni del modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della società di misure previste dal D.lgs 231/2001 e/o comunque un comportamento tale da provocare all'azienda un grave nocumento all'immagine o materiale.

Il responsabile delle risorse umane comunica l'irrogazione delle sanzioni all'O.d.V. che, insieme alla Direzione, provvederà al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

4.6 Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società.

4.7 Approvazione del Modello e modifiche

Il presente Modello di organizzazione è soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza degli Amministratori. Ciascun Amministratore ha la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche e integrazioni di carattere formale.

Parte Speciale

Capitolo 5

5. Premesse

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e collaboratori esterni nonché Partner della società. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come individuati nella parte generale, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico la parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con tale Organismo gli strumenti esecutivi necessari affinché le stesse possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In linea generale tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione
- Gestione e Controllo
- Codice Etico e Codice anticorruzione
- Regolamenti e procedure interne
- Deleghe

Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs 231/2001. È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

Tecno Piemonte S.p.A. adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale le procedure interne e i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

5.1 Struttura del documento

Nelle pagine che seguono sono analizzate, in primo luogo le attività svolte dai singoli Settori in cui si articola la società e, di seguito, rispettivamente, le varie tipologie di reato presupposto:

- Parte Speciale "A" – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Parte Speciale "B" – Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati
- Parte Speciale "C" – Delitti di criminalità organizzata anche transnazionale

- Parte Speciale "D" – Reati societari
- Parte Speciale "E" – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali
- Parte Speciale "FP" – Delitti contro la personalità individuale
- Parte Speciale "G" – Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Parte Speciale "H" – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Parte Speciale "I°" – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Parte Speciale "J" – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Parte Speciale "K" – Reati ambientali
- Parte Speciale "L" – Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare
- Parte Speciale "M" – Delitti contro l'industria e commercio

Ogni Parte Speciale è composta dai seguenti paragrafi:

- il primo è dedicato alla descrizione delle "Fattispecie rilevanti";
- un secondo paragrafo è volto alla "Identificazione delle attività sensibili" per ciascuna fattispecie di reato: alla luce dell'attività di "analisi dei rischi" è stato possibile evidenziare i Laboratori/Uffici aziendali coinvolti in processi astrattamente esposti al rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001;
- un terzo paragrafo contenente le indicazioni relative ai "Principi generali di comportamento", volti a richiamare l'osservanza del Codice Etico, nonché a specificare le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati;
- un quarto paragrafo descrittivo dei "Principali protocolli specifici di prevenzione" finalizzato a dettare strumenti di controllo specifici per le attività sensibili individuate;
- un quinto paragrafo in cui sono descritti i "Flussi informativi verso l'O.d.V."

Capitolo 6

6. I Laboratori di Tecno Piemonte S.p.A.: attività svolta

6.1 Organismo Notificato - Settore prodotti da costruzioni

Tecno Piemonte S.p.A. è Organismo Notificato nell'ambito del Regolamento (UE) n. 305/2011, a fronte di autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

I sistemi di Attestazione di Verifica e Valutazione della Conformità sono attualmente:

- il Sistema 1 e 1+ che prevede l'attività di ispezione/certificazione/prova di prodotti
- il sistema 2+ che prevede un'attività di ispezione/certificazione del Sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)

6.1.1 Svolgimento dell'attività.

L'attività si svolge come segue:

- Contatto con il cliente e valutazione della richiesta (anche attraverso consulenti esterni)
- Analisi della richiesta d'offerta e valutazione della fattibilità
- Preparazione e invio dell'offerta.
- In caso di accettazione tramite firma del cliente l'offerta diventa ordine unitamente alla compilazione e sottoscrizione della Domanda di Certificazione che vale quale incarico ufficiale per l'attività di certificazione. Viene indicato dove reperire sul Sito Web il Regolamento interno di Certificazione che reca tutti i dettagli dell'attività.
- Pianificazione dell'audit iniziale e incarico dell'auditor, previa notifica del nominativo al cliente, che ha la facoltà di accettare o meno (motivando il diniego) il nominativo indicato.
- Analisi documentale del FPC e relative procedure e prove iniziali di tipo (ITT).
- Solo dopo l'esito positivo dell'analisi documentale, viene svolto l'audit nel sito produttivo.
- Riesame della pratica ed eventuale richiesta di attività supplementari.
- In caso di riesame positivo: Comitato di certificazione.
- In caso di riesame negativo: si richiede un'integrazione documentale.
- Emissione del certificato CE di conformità alla/e norma/e armonizzate applicabili.

In maniera del tutto analoga si svolge l'attività di sorveglianza per il mantenimento della validità del certificato che, una volta emesso non ha scadenza e mantiene la validità a fronte di sorveglianza almeno annuale.

6.2 I Laboratori

I servizi erogati dai Laboratori di Tecno Piemonte prevedono:

- lo svolgimento e certificazione ufficiale di prove relative al settore A/B definito dalla circolare 7617/STC su:
 - Leganti Idraulici
 - Calcestruzzi
 - Laterizi
 - Acciai
 - Legno
 - Materiali compositi fibrorinforzati e loro componenti
 - Aggregati per calcestruzzo

- Lo svolgimento e certificazione ufficiale di prove relative al settore A/B definito dalla circolare 7618/STC su:
 - Prove di laboratorio sulle terre
 - Prove di laboratorio sulle rocce

- Lo svolgimento e la restituzione dei dati, in rapporti di prova, di test sui materiali componenti la pavimentazione e i controlli sulle pavimentazioni, viene definita dalle norme tecniche (capitolati di Appalto) secondo gli standard indicati dalle normative di riferimento normalmente applicate: UNI, CNR, ASTM su:
 - Leganti bituminosi
 - Conglomerati bituminosi
 - Emulsioni
 - Aggregati naturali
 - Aggregati industriali
 - Aggregati di recupero
 - Granulati in conglomerato bituminoso

- Lo svolgimento e la restituzione dei dati, in rapporti di prova, di test sui geosintetici secondo metodologie di prova ben definite (norme UNI, EN, DIN, ASTM, ISO, NF, BS e procedure di prova interne). Nella famiglia dei geosintetici rientrano vari tipi di prodotti quali: geotessili, geogriglie, biotessili e biostuoie,

geostuoie, geocelle, georeti, geocompositi drenanti, geocompositi bentonitici, geomembrane sintetiche e geomembrane bituminose

Le indagini svolte da Tecno Piemonte S.p.A prevalentemente in cantiere prevedono:

- Lo svolgimento e certificazione ufficiale di prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti settore A/B definite dalla circolare 633/STC su:
 - Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura
 - Prove su strutture metalliche e strutture composte

- Lo svolgimento e la restituzione dei dati, in rapporti di prova, delle prove di carico secondo metodologie prodotte mediante piani d'indagine da Collaudatori e/o Direttori dei Lavori e/o Progettisti. Tali prove vengono eseguite nei vari cantieri sia su strutture nuove che su strutture esistenti. Tra queste attività rientrano:
 - Prove di carico su ponti e viadotti
 - Prove di carico su solai, balconi, parapetti e scale
 - Prove di carico su pali e micropali

6.2.1. Svolgimento attività interne - organizzazione interna

6.2.2. Svolgimento attività esterne - cantiere

- **Laboratorio prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (art. 59, comma 2, lettera c-bis D.P.R. 380/2001 s.m.i., Ministero Infrastrutture e certificato 9001)**, secondo decreto rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. I servizi erogati da Tecno Piemonte S.p.A. prevedono lo svolgimento e certificazione ufficiale di prove relative ai settori A e B definiti dalla circolare 633/STC del 03/12/2019:
 - Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura
 - Prove su strutture metalliche e strutture composte

Il personale addetto all'esecuzione di tali prove è munito di Certificazione di Livello 2 e 3 ai sensi della norma UNI PdR 56 e UNI EN ISO 9712

- **Laboratorio Prove di Carico.** Le prove di carico sono prove che vengono effettuate su elementi strutturali con lo scopo di verificarne sperimentalmente il loro comportamento sotto le azioni di esercizio. Tali prove vengono eseguite nei

vari cantieri sia su strutture nuove che su strutture esistenti. Tra queste attività rientrano:

- Prove di carico su ponti e viadotti
- Prove di carico su solai, balconi, parapetti e scale
- Prove di carico su pali e micropali

Nell'ambito dei cantieri seguiti da Tecno Piemonte, le attività esterne vengono svolte secondo processi definiti, controllati e pianificati nello specifico:

- Contatto con il cliente e valutazione della richiesta
- Analisi della richiesta d'offerta e valutazione della fattibilità
- Eventuale sopralluogo in sito
- Preparazione e invio dell'offerta ove non già richiesta e inviata
- Ricezione Piani di Sicurezza e Coordinamento art. 100 del D.Lgs. 81/08 delle ditte committenti, valutazione, coordinamento, sottoscrizione e archiviazione
- Pianificazione delle attività di cantiere
- Esecuzione delle indagini/prove, secondo le modalità delle specifiche tecniche applicabili
- Compilazione della minuta di prova e/o verbale di prelievo e apertura della richiesta prove con registrazione univoca nei registri di competenza dei laboratori di prova
- In caso di campioni prelevati in sito (carote in calcestruzzo, bulloni, barre di acciaio ecc.), accettazione del materiale con verifica della corrispondenza con il documento di richiesta prove compilato
- Distribuzione delle richieste prove ai settori di competenza per la pianificazione delle attività interne, con particolare attenzione ad eventuali richieste che rivestono carattere di urgenza da parte del richiedente
- Deposito dei campioni sottoposti a prova nell'area di stoccaggio: il tempo di conservazione è definito come da prescrizioni legislative
- Processo di chiusura della richiesta prove, redazione del certificato o rapporto di prova a seconda dei settori di appartenenza, utilizzando l'apposita modulistica
- Esame dei documenti e firma dei certificati/rapporti di prova da parte degli sperimentatori, dei coordinatori dei Laboratori e/o del Direttore del Laboratorio ove richiesto
- Prefatturazione delle attività svolte
- Ritiro della documentazione da parte del personale abilitato alla spedizione della documentazione
- Fatturazione della pratica
- Invio del certificato o del rapporto di prova al Richiedente

- Archiviazione della pratica da parte della funzione preposta, secondo le modalità previste dalla normativa di legge e dall'organizzazione interna ove non specificatamente indicato

6.3 Laboratorio Ambientale

Il Laboratorio effettua le prove sotto accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025, dettagliate nell'elenco prove accreditate consultabile sul sito aziendale www.tecnopiemonte.com, sezione Download oppure da sito www.accredia.it.

- I servizi erogati dal Laboratorio chimico di Tecno Piemonte S.p.A, che si occupa di prelievi e di servizi analitici principalmente in campo Ambientale; prevedono:
 - campionamenti ed analisi di acque per consumo umano, acque di scarico, acque di processo e di raffreddamento.
 - Acque potabili; analisi chimiche e microbiologiche secondo D. Lgs.31/2001 Allegato 1 parte A, B e C.
 - Acque sotterranee. Controllo delle acque da pozzi piezometrici per la verifica dei livelli di inquinamento delle acque di falda in siti produttivi, aree dismesse e discariche (D.M. n. 36 del 13/01/2003; Tabella 2 Allegato 5 – Parte IV D. L.vo 152/06).
 - Acque superficiali. Controllo del grado di inquinamento di "acque a specifica destinazione" quali: acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (art. 80 D. L.vo 152/06 – Tab. 1/A All. 2) e acque di piscina: Controllo delle acque presenti in vasca e delle acque di immissione;
 - Acque uso industriale: Controllo delle caratteristiche chimiche dell'idoneità all'uso dell'acqua negli impianti produttivi o termici, prima o dopo i trattamenti di addolcimento, demineralizzazione/osmotizzazione;
 - Acque reflue urbane e acque reflue industriali: La disciplina degli scarichi è trattata nella parte terza, tit. III, capo INI del D.Lvo 152/06 allegato 5;
 - Acque reflue urbane che recapitano in corpo idrico superficiale (CIS) e aree sensibili o in corpo idrico superficiale, fognature o che recapitano su suolo;
 - Rischio Legionella. Analisi per la ricerca e conteggio di Legionella spp e L. pneumophila secondo il metodo ISO 11731:2017 e M.U.1037:2014 in accordo con le recenti linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità e redazione del Documento di Valutazione del Rischio Legionella (DVR).
 - Campionamenti ed analisi di suoli, fanghi, terre e rocce, sedimenti. Vengono analizzati campioni per tutti i parametri previsti dal D. L.vo 152/06 – tab. 1 – All. 5 parte IV.
 - Per le terre e rocce da scavo l'analisi riguarda i parametri della tabella 1 – All. 5 parte IV del D. L.vo 152/06 per la qualifica dell'idoneità delle terre al

loro reimpiego in relazione alla destinazione d'uso dell'area, verde, residenziale o industriale/commerciale.

- Rifiuti. Caratterizzazione e classificazione rifiuti con valutazione codice CER ai sensi del Regolamento UE 1357/2014, del Regolamento (UE) 2017/997 e della Decisione 2014/955/UE.
- Test di Cessione come previsto e regolamentato da D.M.05/02/98 D.M. 186/06. Accesso alla discarica pertinente come previsto da D.M. 27/09/2010 mediante svolgimento e analisi dei test di cessione.
- Amianto/FAV. Presenza/Assenza su tutte le matrici (coperture, pannelli, coibentazioni, terreni, rifiuti, acque) in microscopia ottica seguita, in caso di necessità, dall'analisi in microscopia elettronica a scansione (SEM-EDS).
- Valutazione Indice di Degrado delle coperture in cemento amianto.
- Valutazione visiva della copertura /manufatto, esecuzione di analisi strumenti al fine di individuare gli interventi (monitoraggio o bonifica) che il proprietario e/o responsabile dovrà attuare.
- Quantificazione dell'amianto in terreni, rifiuti, fanghi e sedimenti.
- Classificazione delle fibre artificiali vetrose sulla base del contenuto percentuale di ossidi alcalini e alcalino-terrosi e del diametro medio geometrico delle fibre misurate.
- Contatto alimenti. Prove di migrazione per la valutazione di conformità alla legislazione italiana ed europea dei materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti (articoli in plastica, gomma, acciaio, vetro, ceramica).

6.3.1 Attività Svolta

Di seguito, l'iter di processo per i campioni:

- Contatto iniziale, generalmente da parte del cliente, a volte da parte nostra; tramite questo colloquio si determinano le prove che verranno effettuate sui campioni e se sia necessario intervenire in fase del campionamento.
- Formulazione dell'offerta; una volta identificate le necessità del cliente si procede alla formulazione dell'offerta in cui vengono riportate le varie voci analisi, i chilometri e le ore di lavoro in caso di campionamento e, infine, gli oneri a carico del cliente.
- L'offerta viene quindi inviata al settore commerciale che a sua volta la invierà al cliente, se il cliente ritiene idonea l'offerta (invio dell'offerta opportunamente siglata e firmata per l'accettazione) si procede a contattare il cliente per fissare la data per il campionamento (quando necessario) o per ricevere informazioni sull'invio dei campioni presso la sede del laboratorio.
- Campionamento da parte di un nostro tecnico qualificato o ricezione dei campioni presso il laboratorio; apertura della commessa per l'identificazione univoca dei campioni.
- Fase di analisi chimica e/o microbiologica (preparazione, analisi, stesura report); Il Laboratorio riesamina ed approva i risultati prima di essere emessi. I

risultati sono riportati sul Rapporto di Prova in modo accurato, chiaro, univoco e oggettivo.

- Emissione del rapporto di prova in forma cartacea ed elettronica; Se il Rapporto di prova NON contiene prove accreditate ACCREDIA, nello stesso NON va posto il marchio ACCREDIA, Se il rapporto contiene sia prove accreditate ACCREDIA che non accreditate ACCREDIA, quelle non accreditate devono essere evidenziate con un asterisco; nel campo "note" comparirà un asterisco di richiamo (*) e la dicitura "prove non accreditate ACCREDIA".
- Firma del Responsabile di Laboratorio e timbro aziendale.
- Invio al cliente; una volta ricevuto il pagamento da parte del cliente, si procede all'invio del rapporto di prova.
- Viene eseguita la prefatturazione tramite software aziendale TPSPA
- Al termine delle prove analitiche viene redatto il rapporto di prova finale.
- Viene inviato il tutto al settore contabilità che si occuperà della creazione della fattura e all'invio del cliente una volta pervenuto il pagamento della prestazione lavorativa.

Significato dell'accREDITamento in conformità allo standard internazionale ISO/IEC 17025/2018

ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato dalla fusione di SINAL e SINCERT come associazione senza scopo di lucro.

ACCREDIA è l'Ente Nazionale responsabile per l'accREDITamento in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000.

L'accREDITamento è un servizio svolto nell'interesse pubblico perché gli utenti business e i consumatori finali, ma anche la Pubblica Amministrazione quando ricorre a fornitori esterni, possano fidarsi, fino all'ultimo anello della catena produttiva e distributiva, della qualità e sicurezza dei beni e dei servizi che circolano su un mercato sempre più globalizzato. L'accREDITamento attesta il livello di qualità del Laboratorio verificando la conformità del suo sistema di gestione e delle sue competenze a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie. Esso è pertanto garanzia di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza, garantendo l'assenza di conflitti di interesse con la clientela, ed assicurando la preparazione culturale, tecnica e professionale del proprio personale. L'accREDITamento garantisce che i rapporti di prova che riportano il marchio ACCREDIA siano rilasciati nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali, con una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili.

ACCREDIA garantisce che il laboratorio è in grado di eseguire le prove oggetto dell'accREDITamento secondo quanto previsto dalle relative norme o metodi di prova ma non può essere responsabile dei risultati delle prove stesse.

L'accreditamento è concesso da ACCREDIA per le sole attività di prova. e/o taratura effettuate dal Laboratorio. Non comprende pertanto altre attività come la consulenza, le dichiarazioni di conformità e/o l'espressione di pareri od opinioni basate sui risultati delle prove e non può essere usato per la certificazione di prodotto. Il Laboratorio ha il dovere di rendere edotti i propri Committenti di queste limitazioni e di sorvegliarne l'applicazione.

L'accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità derivanti dai contratti stipulati tra il Laboratorio ed i suoi Committenti e, benché sia un indice di competenza tecnica e gestionale del Laboratorio di prova, non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni del Laboratori

Capitolo 7

7. Reati astrattamente configurabili ex Dlgs 231/2001

Come già anticipato in precedenza nell'ambito della descrizione dell'approccio metodologico seguito, si rammenta che l'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di falso nummario, dei reati contro la personalità individuale in materia di pornografia e prostituzione minorile, dei delitti transnazionali, dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, dei reati di criminalità organizzata; reati in violazione del diritto di autore; contrabbando; reati contro il patrimonio culturale; riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Sulla base di tali considerazioni, i reati potenzialmente configurabili alla realtà di Tecno Piemonte S.p.A. sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati societari;
- reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita;
- reati informatici;
- reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- reati ambientali.

La presente Parte Speciale è stata suddivisa in altrettante sezioni; ciascuna delle quali illustra nel dettaglio le fattispecie di reati. Preliminarmente alla trattazione dei Processi Sensibili e dei relativi potenziali reati sono stati previsti principi generali di comportamento e un'apposita sezione dedicata alle componenti del sistema di controllo preventivo, su cui si fondano i protocolli del Modello di Tecno Piemonte S.p.A. aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato astrattamente configurabili.

Inoltre, con riferimento ai Processi Sensibili riconducibili a ciascuna tipologia dei reati sopra indicati, sono state indicate regole di condotta generali applicabili a tutti i Processi Sensibili. Infine, con specifico riferimento a ciascuno dei Processi Sensibili descritti nelle sezioni della Parte Speciale, per il quale sono state sinteticamente indicate le modalità attraverso cui alcuni dei reati sopra descritti possono essere commessi, con riferimento specifico alla realtà aziendale di Tecno Piemonte S.p.A. sono stati stabiliti:

- a. gli specifici principi di controllo posti a presidio del singolo Processo Sensibile o Fase Rilevante (per alcuni Processi Sensibili o Fasi Rilevanti è stata

prevista l'unificazione dei principi di controllo in quanto comunemente applicabili);

- b. le prescrizioni specifiche che i Destinatari del Modello, coinvolti nel singolo Processo Sensibile o nella singola Fase Rilevante, sono chiamati a rispettare al fine di prevenire la commissione dei reati sopra descritti (per alcuni Processi Sensibili o Fasi Rilevanti è stata prevista l'unificazione delle prescrizioni specifiche in quanto comunemente applicabili).

7.1 Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati relativi alle tipologie di reati precedentemente identificate, i Destinatari dovranno rispettare, in via assoluta e in modo specifico nello svolgimento delle attività riconducibili ai Processi Sensibili, i Principi generali di comportamento di seguito indicati.

In linea generale è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente integrare fattispecie di reato;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali che disciplinano le attività nell'ambito dei Processi Sensibili o, comunque, non in linea con i principi e disposizioni previsti nel Modello e nel Codice Etico.

7.2. La struttura organizzativa della società

La società è dotata di un'organizzazione gerarchica come si evince dall'organigramma aziendale, formalizzata al fine di consentire la chiara definizione di:

- attribuzione di responsabilità;
- contenuti delle singole posizioni;
- linee di dipendenza e di riporto.

La società, definendo compiti e responsabilità e adottando procedure aziendali ben precise intende:

- Identificare tempestivamente gli interlocutori di riferimento

- Responsabilizzare il personale dipendente circa i concetti di correttezza e trasparenza nei confronti degli interlocutori societari e di tracciabilità e documentabilità dell'operato svolto.

7.3 Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe

Il sistema adottato dei poteri e delle deleghe costituisce parte integrante del Modello 231 aziendale. Il principio cui l'azienda ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere in suo nome e per suo conto obbligazioni verso terzi.

I principi ispiratori di tale sistema sono:

- la tempestiva e costante ispirazione circa la titolarità dei poteri delegati e dei relativi cambiamenti;
- la verifica periodica del rispetto dei poteri come delegati;
- la verifica periodica dell'adeguatezza del sistema delle deleghe;
- le dichiarazioni periodiche con le quali coloro che hanno ricevuto deleghe di poteri confermino l'assenza di conflitti di potere con la società;
- verifica periodica da parte dell'O.d.V. delle deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative.

Nel caso specifico, tenuto conto dell'attività svolta da Tecno Piemonte S.p.A., è necessario porre l'attenzione sui reati che seguono, analizzati e mappati in funzione del rischio per ciascun Settore.

Capitolo 8

8. I singoli reati su cui porre attenzione

8.1 Parte Speciale Sezione A: i reati nei confronti della PA

I reati di cui agli articoli 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e 25 (Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) del Dlgs 231/2001 prevedono come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1 cp). Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri in tal modo inducendo taluno in errore, si consegue un ingiusto profitto in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad. Esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.). Il reato si configura quando la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad es. comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.). Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea finanziamenti comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.). Il reato si configura nel caso in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter comma 1 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Concussione (art. 317 c.p.). Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa od induca taluno a dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità. Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.lgs 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nel caso in cui un dipendente o un collaboratore della società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione (art. 318, 319c.p.). Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si faccia dare o promettere per sé o per altri, denaro o altre utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, ovvero per compiere atti contrari ai doveri di ufficio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter). Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altre utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un Magistrato, ma anche un Cancelliere o altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 cp). Il reato si configura mediante comportamenti fraudolenti volti a falsare i risultati di una procedura ad evidenza pubblica. Il comportamento può essere tenuto con violenza, minaccia, doni, promesse, collusione o altri mezzi fraudolenti impedendo o turbando la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni allontanandone gli offerenti. Risponde del reato di cui all'art. 353 c.p., chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cp). Tale reato disciplina una fattispecie simile a quella dell'art. 353 cp, applicata, però, al turbamento del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. Entrambe le norme sono poste a tutela della trasparenza del procedimento amministrativo e del principio di libera concorrenza nel particolare settore dei pubblici appalti.

Il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza, di conseguenza il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione od turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del Dlgs (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari) si evidenzia che a norma dell'art. 322 bis cp, i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino Pubblici Ufficiali Stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei Pubblici Ufficiali Italiani nell'ambito degli organismi comunitari, di altri stati membri dell'Unione Europea, di Stati Esteri o Organizzazioni Pubbliche internazionali.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 .

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

8.1.1 Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (esponenti aziendali) operanti nelle aree di attività a rischio nonché da collaboratori esterni, come già definiti nella parte generale (qui di seguito definiti destinatari). In via generale le divisioni che presentano un rischio di commissione dei reati contro la PA sono quelle che intrattengono significativi rapporti diretti o indiretti con Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio e che partecipano alla percezione o utilizzazione di finanziamenti o erogazioni pubbliche. Per tale motivo la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico dei dipendenti di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 e 25 D.lgs 231/2001);

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quello sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della PA in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Ufficiali.
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal codice Etico) ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e i regali offerti- salvo quelli di modico valore- devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche.
- Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della PA.
- Riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.
- Presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati.
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui erano destinati.

Al fine dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, i rapporti con la PA per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio. Gli incarichi conferiti a dei collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi deve essere rilasciato apposito rendiconto. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ecc.) devono porre particolare

attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità.

In via generale, le divisioni aziendali e i servizi che presentano un rischio di commissione dei reati contro la PA sono quelli che intrattengono significativi rapporti diretti o indiretti con Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio e che partecipano alla percezione o utilizzazione di finanziamenti o erogazioni pubbliche o intrattengono rapporti legati-connessi all'attività di Organismo notificato/autorizzato della società.

Nello specifico, quindi, ogni singola Divisione e/o servizio che svolge attività anche per conto della PA o che partecipa a bandi/aste per l'assegnazione dello svolgimento dell'attività o che intrattiene rapporti con i Ministeri presenta un rischio residuo di commissione dei reati indicati.

Per tale motivo è previsto l'esplicito divieto - a carico dei dipendenti- di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quello sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della PA in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Ufficiali;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal codice Etico) ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e i regali offerti- salvo quelli di modico valore- devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione ecc. in favore di rappresentanti della PA;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati.
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui erano destinati.

Al fine dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti con la PA, anche nelle fasi prodromiche allo svolgimento delle gare pubbliche, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio.
- Gli incarichi conferiti a dei collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute.
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura.
- Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine della partecipazione alle gare pubbliche devono contenere solo elementi assolutamente veritieri,
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ecc) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità.

Formazione:

Per una puntuale informazione sulle tipologie dei reati presupposto e dei comportamenti vietati si prevede la predisposizione di momenti di formazione dei dipendenti, da svolgersi nel corso dell'anno, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza volti a illustrare le misure adottate.

In particolare, per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:

- invio della manifestazione di interesse a partecipare a procedimento;
- invio dell'offerta
- altri passaggi significativi della procedura
- garanzie rilasciate
- esito della procedura
- conclusione dell'operazione.

Il Responsabile interno di ciascuna divisione dovrà, in particolare:

- informare l'ODV in merito all'apertura dell'operazione trasmettendo allo stesso i dati iniziali della scheda
- tenere a disposizione dell'ODV la scheda stessa ed i documenti ad essa allegati curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura
- dare informativa all'ODV della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve essere fatta annotazione a cura del responsabile interno, nella scheda.

La dirigenza della società dovrà, in particolare:

- informare l'ODV in merito alla richiesta di rinnovo della domanda per la conferma a Organismo Notificato e/o autorizzato presentata al Ministero competente
- informare l'OdV in merito alla richiesta di accreditamento nuovi ispettori
- informare l'ODV in merito alla richiesta di rinnovo dell'accreditamento presentata ad Accredia

Istruzione e verifiche dell'ODV.

È compito dell'ODV:

- a) verificare periodicamente il sistema delle deleghe in vigore
- b) verificare, con riferimento alle informazioni ricevute dal Responsabile, che non sussistano situazioni da cui possa derivare un rischio concreto di commissione dei reati citati.
- c) verificare, con riferimento alle informazioni ricevute dalla dirigenza, che non sussistano situazioni da cui possa derivare un rischio concreto di commissione dei reati citati

Verificare, a campione, l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori:

- la modalità di predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto;
- i criteri e le modalità di assegnazione del contratto (es. pubblicazione del bando, fornitore unico, assegnazione diretta, acquisto in condizioni di urgenza, ecc.);
- il ricorso alla procedura "assegnazione diretta", solo per importo e casistiche limitate e chiaramente individuate, adeguatamente motivato e documentato e sottoposto a idonei sistemi di controllo e autorizzativi;
- le modalità e i criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara;
- le modalità di diffusione e pubblicizzazione del bando di gara;
- i criteri di predisposizione e autorizzazione delle richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali;
- un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;
- idonei sistemi di monitoraggio al fine di garantire una corretta e fisiologica rotazione dei fornitori;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- la sottoscrizione del contratto secondo procure e deleghe in atto;
- la verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti;
- le modalità ed i criteri di registrazione delle note di debito o delle note di credito ricevute dai fornitori;
- divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento

Va anche considerato che l'inclusione nel novero dei reati presupposto ex Decreto 231 proietta automaticamente le due fattispecie tra quelle potenzialmente oggetto di segnalazione whistleblowing e, di conseguenza, di indagine interna anche tenuto conto del diritto dei segnalanti di ricevere un riscontro in merito alle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi delle scelte effettuate.

La procedura per le segnalazioni whistleblowing è già stata implementata dall'azienda.

Per quanto riguarda la turbata libertà degli incanti si prevedono i seguenti controlli:

- verifiche preliminari di onorabilità su tutti i consulenti esterni;
- controllo dell'operato del consulente attraverso una funzione dedicata; se questo non fosse possibile, report dettagliati dell'attività svolta dal consulente, con possibilità di controlli a campione;
- divieto assoluto di incontri (come cene e pranzi) e contatti con funzionari pubblici in conflitto di interessi;
- dichiarazione da parte dei dipendenti/apicali che attestino l'esistenza/assenza di rapporti pregressi con soggetti membri di commissioni giudicatrici e/o funzionari pubblici interessati;
- tracciabilità di tutte le modifiche all'offerta di gare (ad es. tramite email che spieghino le ragioni delle modifiche), nonché apposita autorizzazione da parte del vertice aziendale;
- in caso di anomalie rispetto ai punti precedenti, dev'essere prevista l'immediata segnalazione alle funzioni competenti in ambito whistleblowing e all'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda l'ipotesi di turbata libertà della scelta del contraente, invece, si prevedono i seguenti controlli:

- dichiarazione da parte dei dipendenti/apicali che attestino l'esistenza/assenza di rapporti pregressi con soggetti membri di commissioni giudicatrici e/o funzionari pubblici interessati;
- divieto assoluto di interazione con funzionari pubblici in conflitto di interessi;
- dialogo con la PA sempre trasparente e tracciato, in modo da garantire a tutti i concorrenti l'eguale partecipazione e possibilità di aggiudicazione della gara;
- eventuali richieste di informazioni della PA prima dell'emissione del bando di gara, devono essere immediatamente segnalati alle funzioni preposte in ambito whistleblowing e all'OdV.

8.1.2 Aree di attività a rischio: elementi fondamentali del processo decisionale

Singole operazioni a rischio: nomina dei responsabili interni e schede di evidenza. Di ogni operazione a rischio occorre dare debita evidenza. A tal fine l'amministratore delegato della società o il Direttore Generale è tenuto a nominare un soggetto

interno responsabile per ogni operazione (c.d. Responsabile interno). Il Responsabile Interno diviene:

- il soggetto referente e responsabile dell'attività a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la PA, nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal Responsabile interno un apposito modulo da cui risulti:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- la PA che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;
- il nome del Responsabile interno dell'operazione con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno, secondo lo schema, da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nell'espletamento dell'operazione e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;
- il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interno a cui, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo, vengono subdelegate alcune funzioni;
- la dichiarazione rilasciata dai sub-responsabili interni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da espletare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in reati considerati dal Decreto;
- l'indicazione delle principali iniziative e degli adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

In particolare, per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:

- invio della manifestazione di interesse a partecipare a procedimento;
- invio dell'offerta
- altri passaggi significativi della procedura
- garanzie rilasciate
- esito della procedura
- conclusione dell'operazione.

Per la partecipazione a procedure per l'erogazione di finanziamenti:

- richiesta del finanziamento
- passaggi significativi della procedura
- esito della procedura
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione

- l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la Società nella partecipazione alla procedura (con indicazione delle motivazioni per la scelta di tali collaboratori, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto)
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti collaboratori da cui risulti che gli stessi sono a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione
- altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura).

Il Responsabile interno dovrà, in particolare:

- informare l'O.d.V in merito all'apertura dell'operazione trasmettendo allo stesso i dati iniziali della scheda
- tenere a disposizione dell'O.d.V la scheda stessa ed i documenti ad essa allegati curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura
- dare informativa all'O.d.V della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve essere fatta annotazione a cura del responsabile interno, nella scheda.

8.1.3 Istruzione e verifiche dell'O.d.V

È compito dell'O.d.V:

- verificare periodicamente il sistema delle deleghe in vigore;
- verificare, con riferimento alle informazioni ricevute dal Responsabile, che non sussistano situazioni da cui possa derivare un rischio concreto di commissione dei reati di cui all'art. 24 e 25 del D.lgs 231/01.

8.2 Parte Speciale Sez. B: Reati in materia di criminalità informatica, delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D. Lgs. 231/2001)

Si riporta, di seguito, una breve descrizione dei reati in materia di criminalità informatica previsti dall'art. 24 bis del Decreto al fine di consentire ai destinatari della presente parte speciale una migliore comprensione dei sistemi di controllo previsti dal modello organizzativo in reazione a tali reati e renderne, in tal modo, più efficace l'attuazione.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria Art. 491 - bis c.p. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. A tal fine, per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, con

esclusione dunque dei programmi informatici. La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti). In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero. I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico- Art. 615 - ter c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. A tal fine, per "sistema informatico" si intende qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati (si è ritenuto, ad es., che anche un semplice personal computer possa essere considerato un vero e proprio sistema, per la ricchezza dei dati contenuti). La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, lo utilizzi per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici- Art. 615 - quater c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso

a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare un danno ad altri. Ad esempio, un dipendente dell'Azienda si procura un codice d'accesso (password, smart card, ecc.) idoneo ad introdursi da remoto nella rete aziendale di una società concorrente. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card). Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. L'art. 615-quater cod. pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza. Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle email di un proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la società.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - Art. 615 – quinquies c.p. Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche- Art. 617 - quater c.p. Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione. Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione. Il reato potrebbe

configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche- Art. 617- quinquies c.p. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società installi apparecchiature atte a intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Ad esempio, un dipendente dell'Azienda installa in alcuni terminali aziendali di un competitor un software ("trojan horse" o "spyware") che contiene una scheda che consente di intercettare informazioni riservate utili per l'Azienda stessa.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici- 635-bis c.p. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti". Ad esempio, l'Azienda assolda un hacker (o cracker) che modifica il sito web dell'azienda concorrente (cosiddetto "web defacing"), facendo apparire informazioni false o tali da compromettere la reputazione dell'azienda stessa.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità- Art. 635-ter c.p. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli o renda inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici- Art. 635- quater c.p. Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente,

sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante. Ad esempio, un dipendente trasmette una e-mail contenente virus ai sistemi informatici appartenenti ad un'azienda concorrente, provocando un malfunzionamento dei sistemi informatici utilizzati dalla stessa azienda, paralizzandone l'attività lavorativa.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità- Art. 635 quinquies c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ne ostacoli il corretto funzionamento. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante. Ad esempio, l'Azienda inserisce dei virus nei sistemi informatici appartenenti alla società fornitrice di energia elettrica, provocando un malfunzionamento del sistema di rendicontazione dei Kw consumati.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica- Art. 640 quinquies c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno. Trattandosi di un reato proprio, lo stesso sarà configurabile per l'Azienda qualora la condotta venga posta in essere in concorso con il soggetto "che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche". Ad esempio, un dipendente dell'Azienda corrompe un certificatore al fine di ottenere un certificato in realtà appartenente ad una persona fittizia.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma

3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

Definizioni utili

Al fine di meglio comprendere i reati informatici, si ritiene opportuno riportare di seguito alcune definizioni utili alla comprensione del tema:

Il Reato Informatico. E' definibile come la condotta antigiuridica concernente l'elaborazione automatica e la trasmissione dei dati, ovvero l'illecito che vede il computer come l'oggetto, il mezzo o il simbolo dello stesso.

Il Sistema Informatico (SI). E' rappresentabile come un insieme di elementi interconnessi o collegati che permettono di raccogliere, archiviare, cercare, elaborare e distribuire dati, trasformandoli in informazioni utili per supportare le attività decisionali e di controllo di una azienda; esso è composto da risorse tecnologiche e organizzative e dal parco delle applicazioni e deve consentire lo svolgimento di tre macro processi fondamentali:

- processo di input (acquisizione dati);
- processo di elaborazione (trasformazione dei dati);
- processo di output (restituzione di informazioni).

Obiettivo del SI è quello di rendere più efficienti i processi aziendali, supportandone le varie fasi e fornendo gli strumenti per pianificare le attività, simulare scenari, monitorare la dinamica del sistema oggetto di osservazione, registrare i risultati raggiunti, richiamare l'attenzione sui problemi, valutare la situazione e prendere le decisioni migliori.

L'Organizzazione. E' il processo attraverso il quale l'insieme di persone, che partecipano direttamente all'attività dell'Azienda, viene strutturato secondo i principi di coordinamento e divisione del lavoro, in modo da acquisire una struttura e diventare un sistema.

Il documento informatico. E' la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, ossia qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

L'IT, acronimo di Information Technology. Indica l'uso della tecnologia nella gestione e nel trattamento dell'informazione. L'IT riguarda l'uso di apparecchi digitali e di software che consentono di creare, memorizzare, scambiare e utilizzare informazioni nei più disparati formati.

Principi e procedure per la sicurezza dell'S.I.

Nel proprio Modello, l'Azienda deve fissare una serie di principi, progettare delle procedure e implementare dei sistemi avendo come obiettivo finale la protezione e la sicurezza del proprio S.I.; nel fare ciò l'Azienda deve avere un particolare riguardo all'intero flusso comunicativo e informativo che ruota attorno a tutta la struttura aziendale, compresi anche informazioni e documenti in ingresso e in uscita e puntando al raggiungimento dell'equilibrio tra la necessità di garantire la facilità di utilizzo delle risorse e la necessità di controllare l'accesso alle stesse. Dovranno a tal fine essere analizzate tutte le attività e i processi supportati dal SI e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali o di altra natura che costituiscono un potenziale terreno fertile per la commissione dei reati presupposto in precedenza elencati. La progettazione e lo sviluppo del Modello idoneo ed efficace ai fini sopra descritti prevedono le seguenti fasi di lavoro:

- Pianificazione e ricognizione di tutti gli elementi dell'IT potenzialmente collegabili al rischio di reati informatici, inclusi i sistemi, le reti, le applicazioni e i dati.
- Valutazione del livello di rischio associato agli elementi dell'IT.
- Valutazione delle risorse e degli elementi deve essere svolta in termini quantitativi e qualitativi tali da consentire la corretta pianificazione di misure di protezione.
- Procedure e dei sistemi di controllo e di sicurezza adottati dall'Azienda.
- Analisi delle lacune, dei malfunzionamenti e delle inefficienze esistenti.
- Predisposizione dei principi di riferimento nella gestione dell'IT', quali la riservatezza delle informazioni, l'integrità delle stesse, l'autenticazione e l'autorizzazione degli utenti.

Processi Sensibili

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è, per la natura stessa di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente nelle attività svolte dai Dipendenti o dai Collaboratori di Tecno Piemonte S.p.A. che prevedono l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società stessa. Per tale ragione si ritiene di concentrare l'attenzione su quello che può essere definito il processo di "gestione della sicurezza informatica". Possono essere considerati coinvolti nella gestione della sicurezza tutti i Dipendenti, Collaboratori, ecc. a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la Società, dalle mansioni svolte e dal livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento per l'utilizzo dell'IT. Con particolare riferimento agli aspetti relativi alla organizzazione/gestione dell'IT, questi sono principalmente riconducibili alla funzione I.C.T. e Processi Informativi, cui sono demandate, in prima analisi, la definizione, aggiornamento e monitoraggio delle politiche in materia di sicurezza informatica. Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. Gestione di accessi, account e profili
2. Gestione delle reti dei sistemi di telecomunicazione

3. Gestione delle reti dei sistemi hardware / software
4. Gestione degli accessi fisici ai siti
5. Gestione della documentazione in formato digitale
6. Attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet
7. Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa nonché la Sicurezza Informatica
8. Utilizzo di software e banche dati
9. Gestione dei contenuti del sito Internet

Regole di condotta

La presente sezione contiene le Regole di condotta generale che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo precedente. In particolare, tutti i Dipendenti e Collaboratori della Società sono tenuti a seguire le seguenti direttive:

- L'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo per scopi lavorativi
- L'accesso agli hardware e software di Tecno Piemonte S.p.A. e la conoscenza delle relative password è consentito solo alle persone ai dipendenti afferenti al servizio informatico
- Informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi
- Informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso
- Impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente
- Fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e anti-virus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati
- Vietare l'installazione e l'utilizzo di software (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- Limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e files)
- Vietare, in particolare, l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete

Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documenti, canzoni, virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società

- Qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna WiFi), sarà importante proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società
- Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento al processo di gestione della sicurezza informatica, in particolare:
 - la gestione del sistema informativo di Tecno Piemonte S.p.A. è affidata ai dipendenti afferenti al Servizio informatico;
 - l'identificazione del Responsabile della Sicurezza Informatica avviene sulla base di una specifica e formalizzata disposizione organizzativa; Tecno Piemonte S.p.A. promuove una "Policy relativa alla Sicurezza Informatica", diffusa a tutta l'organizzazione, che stabilisce i principi aziendali sulla sicurezza del patrimonio informativo. Tale documento contiene le seguenti linee guida:
 - una definizione di Sicurezza Informatica e la sua importanza come fattore abilitante dello scambio delle informazioni all'interno e all'esterno dell'azienda;
 - le direttive della Direzione e le sue intenzioni, che promuovono gli obiettivi e i principi della sicurezza del sistema informativo;
 - una descrizione delle politiche di sicurezza aziendali specifiche, i principi, gli standard e i requisiti, comprendendo: o aderenza alle leggi, regolamenti e obblighi contrattuali; o requisiti circa la formazione specifica sulla sicurezza; o politica di prevenzione e rilevazione dei virus;
 - una procedura diretta alla gestione e controllo dei dati e dei documenti che contenga: l'individuazione dei requisiti di sicurezza; il periodico riesame, la modifica o integrazione;
 - la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati;
 - la sostituzione o distruzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete;
 - procedure formalizzate, estese e diffuse a tutto il personale, per la rilevazione e la tempestiva segnalazione degli incidenti sulla sicurezza. Tale procedura deve indicare le azioni da compiere e la condotta da seguire, le persone o funzioni aziendali da contattare e le modalità di segnalazione degli incidenti di cui si è stati testimoni.
 - procedure per il monitoraggio, controllo continuo e tracciabilità: il servizio informatico di Tecno Piemonte, che sovrintende alla sicurezza informatica deve essere informato in merito a segnalazioni di problemi ai programmi elaborativi, per verificare che la sicurezza del patrimonio informativo non sia stata pregiudicata;

- il Responsabile del Servizio Informativo di Tecno Piemonte deve riferire senza ritardo al Direttore Generale eventuali anomalie riscontrate nell'utilizzo dei programmi insieme alle azioni correttive effettuate;
- le attività svolte sui sistemi e sugli applicativi informatici devono essere tracciate attraverso adeguati "log" che consentano di ricostruire gli eventi e le operazioni effettuate e dei soggetti/utenti che le hanno poste in essere.

8.2.1 Compiti dell'O.d.V

L'O.d.V è tenuto a:

- effettuare controlli periodici nei confronti dei Destinatari della presente parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei reati informatici.

8.3 Parte Speciale C: Delitti di Criminalità Organizzata anche transnazionale

L'art. 2 della legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto all'interno del D.lgs 231/01 l'art. 24 ter, il quale ha esteso la responsabilità delle Società anche alle ipotesi di delitti di associazione a delinquere, di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione a delinquere di stampo mafioso, ed in genere, ai delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento o di omertà che ne deriva. L'intervento del legislatore ha eliminato l'asimmetria del sistema che sanzionava i delitti di criminalità organizzata solo qualora assumessero i connotati della transnazionalità ai sensi della l. 146/06 e non già qualora esaurissero i loro effetti nell'ambito dello Stato. Infatti i delitti associativi di criminalità organizzata "transnazionali" già figuravano tra i reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi della l. 231/01.

Le principali fattispecie di reato sussumibili nella macro categoria dei delitti di criminalità organizzata sono:

- associazione a delinquere (416 c.p.)
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR n. 43/1973)
- associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)
- traffico di migranti
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o di rendere dichiarazioni mendaci e del favoreggiamento personale (art. 377 bis-378 c.p.)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

La Tecno Piemonte S.p.A., in considerazione dell'attività svolta non ha rilevato rischi specifici per la commissione dei reati di criminalità organizzata e transnazionali. Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito di segnalazioni ricevute ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte speciale, si attiverà per adeguare la presente parte speciale e completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.

8.4 Parte Speciale D: I reati societari

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25 ter del decreto 231 la cui commissione possa comunque comportare una responsabilità per la società.

False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 cc). Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 cc) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 cc) è costruita come un reato di danno. Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, con l'intenzione di ingannare i

soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società;
- la punibilità è esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.
- Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci.

Falso in prospetto (art. 2623 cc). Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentari ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni o occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto (1° comma) ed è una fattispecie delittuosa nell'eventualità che il danno si verifichi (2° comma) Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo generico)
- la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico)

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta incriminata. Il reato si configura come delitto o contravvenzione a seconda che la condotta abbia o meno causato danni patrimoniali ai destinatari del prospetto.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cc). Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio) ma i componenti degli organi di amministrazione e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È infatti ipotizzabile il concorso

eventuale, ai sensi dell'art. 110 cp, degli amministratori, dei sindaci, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita.

Impedito controllo (art. 2625 cc). Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o revisione attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici. Il reato è imputabile solo agli amministratori.

Operazioni in Pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.). Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento) Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc). Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per gli altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da chiunque e quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 cc). La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione dei prezzi di strumenti finanziari, quotati o meno, e/o idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale. Anche questo reato può essere commesso da chiunque.

Ostacolo all'esercizio delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cc). Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci.

8.4.1 Destinatari della presente parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente parte speciale sono gli amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, i Dirigenti, i Dipendenti in linea gerarchica ed i collaboratori della società che operino nelle aree a rischio. In linea generale, le aree che presentano un rischio di commissione dei reati societari di cui all'art. 25 ter D.lgs 231/2001 sono in termini generali, quelle direttamente coinvolte nella formazione dei documenti societari (es. bilancio), nella gestione di operazioni sul capitale sociale o di altre operazioni straordinarie e nella detenzione o divulgazione di informazioni sensibili relative alla

società. Inoltre, benché i reati societari possano (per la gran parte) essere commessi solo da soggetti qualificati (amministratori e/o soggetti incaricati della redazione di documenti contabili societari), la condotta criminosa può essere resa possibile (ed agevolata) con il supporto di altre aree aziendali (e di soggetti incaricati di altre e diverse funzioni). Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) tenere in comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire sempre l'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie di creditori e di terzi in genere;
- c) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della libertà assembleare
- d) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo alle funzioni di vigilanza da queste intraprese

Rapporti con soci, sindaco, revisore e autorità di vigilanza.

I Destinatari sono tenuti a garantire la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti che possono essere chiamati ad intrattenere con il Sindaco, il Revisore, le autorità di Vigilanza ed i Soci relativamente alle attività di controllo da questi esercitate, e devono astenersi da qualsiasi comportamento diretto a ostacolare la ricerca o a stornare l'attenzione del Sindaco, del revisore o dei soci nell'esercizio delle rispettive attività di controllo. Nella gestione dei rapporti i Destinatari devono:

- mantenere, nei confronti dell'attività di controllo attribuita al Sindaco, al Revisore o alle autorità pubbliche di vigilanza un comportamento tale che permetta agli stessi l'espletamento della loro attività istituzionale;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

È fatto altresì divieto di:

- occultare la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo da parte del Sindaco, Revisore, Soci e autorità di vigilanza;

- fornire documentazione contenente informazioni non chiare, non accurate o incomplete
- tenere comportamenti che ostacolino l'esecuzione delle attività di controllo da parte del Sindaco, Revisore, soci, autorità di vigilanza

8.4.2 Principi di attuazione dei comportamenti descritti.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

Bilanci ed altre comunicazioni sociali.

Per la prevenzione dei reati di cui alle precedenti lettere a) e c) la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale, del bilancio consolidato devono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali. Tali procedure debbono prevedere:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun ente/funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/funzioni debbono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio;
- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del CDA e al Sindaco della bozza di bilancio e della relazione al Revisore, nonché un' idonea prova di tale trasmissione;
- la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali, di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse.
- la comunicazione sistematica e tempestiva dell'O.d.V di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda di conferire al Revisore che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale.

Per la prevenzione dei reati impedito controllo, le attività devono essere svolte nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e delle procedure aziendali. Queste debbono prevedere:

- la tempestiva trasmissione al Sindaco di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno sui quali il Sindaco debba esprimere un parere;
- messa a disposizione del Revisore dei documenti sulla gestione della società.

Tutela del capitale sociale

Per la prevenzione del reato di operazioni in pregiudizio ai creditori, tutte le operazioni sul capitale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e di cessione di partecipazioni, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale devono essere realizzate in base a specifiche procedure all'uopo predisposte. Queste debbono prevedere:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del Management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette con il Sindaco, il Revisore e l'O.d.V;
- l'esplicita approvazione da parte del CDA di Tecno Piemonte S.p.A.

8.4.3 Compiti dell'organismo di vigilanza

I compiti dell'O.d.V sono i seguenti:

a) per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il controllo contabile, anche del bilancio, di Tecno Piemonte S.p.A. è affidato ad un revisore, i compiti dell'O.d.V si limitano a:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- verifica dell'effettiva indipendenza del revisore.

b) Per quanto riguarda le altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- qualora l'O.d.V ravvisi la sussistenza di reati societari ne dà immediata comunicazione al Sindaco e al CDA.

8.5 Parte Speciale E: reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'Ordine Democratico previsti dal Codice Penale o da Leggi Speciali

L'art. 25-quater non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in tema di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (riportiamo, tra gli altri, l'art. 270-bis del codice penale "associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico") ed, al terzo comma,

i delitti diversi disciplinati al comma 1 ma posti in esse in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della convenzione di New York. Tale articolo, testualmente recita: "commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente o deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto in parte, ai fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o ferire gravemente un civile o un'altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o una organizzazione internazionale al compiere o all'astenersi dal compiere un qualsiasi atto.

Tecno Piemonte S.p.A., in considerazione dell'attività svolta non ha rilevato rischi specifici per la commissione dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale o da leggi speciali.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito di segnalazioni ricevute ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte speciale, si attiverà per adeguare la presente parte speciale e completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.

8.6 Parte Speciale F: delitti contro la personalità individuale

Il D.lgs 231/2001 all'art. 25 quinquies prevede la responsabilità degli Enti per i Delitti contro la personalità individuale commessi da soggetti in posizione apicale o subordinata. Le fattispecie di reato richiamate nell'art. 25-quinquies del Decreto sono:

Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.). Tale reato punisce soggetti che riducono o mantengono altre persone in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative che ne configurino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento dello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, ovvero mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi possiede autorità sulla persona.

Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopor- nografico, anche per via telematica (art. 600-ter c.p.). Il reato in questione punisce chiunque, e con

qualsiasi mezzo, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico riguardante minori, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori. Inoltre, è altresì punito dal reato chiunque, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico riguardante minori.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.). Il reato punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori oppure utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Tecno Piemonte S.p.A., in considerazione dell'attività svolta non ha rilevato rischi specifici per la commissione dei reati contro la personalità individuale.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito di segnalazioni ricevute ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte speciale, si attiverà per adeguare la presente parte speciale e completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.

8.7. Parte Speciale G: reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 25 septies D.lgs 231/2001 e art. 30 D.lgs 81/80 ha inserito nel novero dei reati presupposto le fattispecie di cui agli art. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del Codice penale commesse in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Tale introduzione rappresenta un'effettiva rivoluzione sia sotto il profilo giuridico, in quanto per la prima volta fanno ingresso nel decreto 231 reati di natura colposa, sia sotto l'aspetto più operativo in quanto è evidente la necessità di coniugare il sistema di regole poste a fondamento della responsabilità amministrativa dell'ente con la complessa disciplina prevista nel sistema antiinfortunistico ed in materia di igiene e salute sul lavoro. L'attenzione del Legislatore nei confronti dei reati commessi con violazione della normativa antiinfortunistica ha trovato conferma con la previsione, nell'ambito del T.U. sulla sicurezza, dell'art. 30 il quale, ad oggi è una imprescindibile norma di riferimento per qualunque società che intenda dotarsi di un modello organizzativo idoneo a proteggere la società in caso di infortunio. La citata norma rappresenta il primo caso in cui il Legislatore è intervenuto analiticamente ad indicare i contenuti minimi del modello organizzativo finalizzato ad avere efficacia esimente per la società con riferimento alla commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. In questo modo si è voluto fornire alle imprese una traccia minima da seguire nella predisposizione

del modello stabilendo una serie di elementi che devono necessariamente corredare lo stesso. L'art. 30 TU sulla sicurezza recita:

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Tecno Piemonte S.p.A., in considerazione dell'attività svolta ha rinvenuto rischi specifici con riferimento alla parte speciale relativa a:

8.7.1 Reati colposi

Omicidio colposo Art. 589 cp. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme precauzionali non scritte di diligenza, prudenza e perizia ovvero nell'inosservanza di misure cautelari prescritte da leggi, regolamenti, ordini o discipline. Le modalità di realizzazione della condotta colposa possono essere sia attive che omissive, purché, in quest'ultimo caso, sussista in capo al soggetto chiamato a rispondere del reato un particolare obbligo giuridico di impedire l'evento morte: è il caso dell'imprenditore datore di lavoro, o del soggetto da questi delegato, tenuto per legge alla eliminazione di ogni situazione di pericolo per l'integrità e la salute psicofisica dei propri lavoratori. L'art. 589 comma 2 cp prevede una circostanza aggravante del reato, per l'ipotesi in cui l'evento morte sia conseguenza della violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni colpose Art. 590 cp. Il reato si configura nella condotta di chi cagiona colposamente ad altri una malattia nel corpo o nella mente. Non è richiesto, quale elemento costitutivo indefettibile, l'uso della violenza. Per la configurazione del reato è sufficiente qualsiasi condotta idonea a cagionare una qualsiasi alterazione, anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Può essere:

- lieve se deriva una malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni non superiore a 40gg.;
- grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie

occupazioni per un tempo superiore a 40gg; indebolimento permanente di un senso o di un organo;

- gravissima se il fatto produce una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il nuovo articolo 25 septies D.lgs 231/2001 limita la propria operatività alle ipotesi aggravate di cui al comma 3 dell'art. 590 c.p., cioè alle ipotesi di lesione grave o gravissima cagionate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Quindi in considerazione di tale rinvio la responsabilità della società andrà esclusa nel caso in cui la violazione della normativa antiinfortunistica determini solo una lesione lieve. Mentre andrà affermata ove la lesione grave o gravissima sia determinata dalla violazione di norme poste a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ovvero quelle specificatamente dettate per prevenire le malattie professionali. Ai fini della responsabilità amministrativa della società, l'art. 25 septies attribuisce rilievo non solo alla violazione della normativa antiinfortunistica, bensì anche a quella posta a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Sul punto si precisa che il dovere di igiene salute e sicurezza sul lavoro si realizza o attraverso l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione di mezzi idonei a prevenire ed evitare sinistri e, in generale, lesioni alla salute psicofisica dei lavoratori assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità in relazione all'attività svolta.

L'art. 2807 c.c. in forza del quale "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa posta a presidio del diritto a un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

Pertanto, sono da rispettare non soltanto le specifiche norme contenute nelle leggi speciali a garanzia dei interessi suddetti (D.lgs 81/08), ma anche quelle che, pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l'art. 437 c.p. che sanziona l'omissione di impianti o segnali destinati a tale scopo.

La legislazione speciale, anche quando fa riferimento a situazioni definite come "luoghi di lavoro", "posti di lavoro" ... richiede che la misura preventiva riguardi l'intero ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa. L'ambiente di lavoro, pertanto, deve essere reso sicuro in tutti i luoghi nei quali chi è chiamato ad operare possa comunque accedere, per qualsiasi motivo, anche indipendentemente da esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle mansioni disimpegnate;

Per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salubrità degli ambienti di lavoro è necessario che sussista legame causale, secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p.,

tra siffatta violazione e l'evento dannoso. Dunque, è necessario che l'evento lesivo rappresenti la traduzione di uno dei rischi specifici che la norma violata mirava a prevenire.

Poiché la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire da sue stessa avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute. Tuttavia, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficienza causale può essere attribuita ai comportamenti, non solo disaccorti o maldestri, ma anche del tutto imprevedibili ed opinabili del lavoratore infortunato che abbiano dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio di siffatti comportamenti.

Soggetti passivi del reato: le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono poste a tutela non solo dei lavoratori dipendenti, ma di chiunque in un modo o nell'altro possa essere esposto a pericolo dallo svolgimento dell'attività nel cui ambito le norme stesse spiegano validità efficacia. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza e di salubrità dell'ambiente normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa ex art. 43 c.p. su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, e quindi sulla Società, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.

8.7.2 Aree di rischio

Rispetto ai reati sopra descritti, la predisposizione di idonee misure di prevenzione deve riguardare:

- la presenza di operatori interni ed esterni, e più in generale di persone fisiche nei luoghi di lavoro e nelle aree circostanti;
- lo svolgimento di qualunque attività di lavoro che, non presupponendo una autonomia gestionale sia finalizzata a fornire il servizio completo e ben individuabile.

Nell'ambito dell'attività di Tecno Piemonte S.p.A., il rischio di verifica di una lesione all'integrità individuale del lavoratore o del terzo può conseguire da fattori di pericolo connessi all'attività lavorativa specifica della Divisione/Settore (ad es. uso di prodotti tossici, uso non corretto dei DPI e dei prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività ecc.).

Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente parte speciale sono gli amministratori, il Direttore Generale, il delegato alla Sicurezza e alla Salute sui luoghi di lavoro, i dirigenti, i preposti, tutti di dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività di rischio, nonché tutti coloro che, operando a qualsiasi titolo in tali aree possono comunque, direttamente o indirettamente, commettere o agevolare la commissione dei reati sopra indicati.

Obbiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel decreto.

Sono, tuttavia, destinatari di specifici compiti le figure di seguito descritte:

- **Direttore Generale e Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Sono, quindi, quei soggetti in grado di effettuare scelte che riguardano-tutta-o una parte dell'azienda. Ciò comporta che il dirigente venga investito o assuma di fatto specifiche competenze e precise responsabilità in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro, proprie e concorrenti con quelle del Datore di Lavoro; in pratica al dirigente e al Direttore Generale spetta la funzione di attuare le decisioni imprenditoriali in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambito dei rispettivi servizi. Per ciò che riguarda la tutela della salute e della sicurezza l'individuazione del soggetto responsabile, anche sul piano penale, prescinde dalla qualifica formale ed avviene in considerazione delle mansioni concretamente svolte.
- **Preposto** come indicato dall'art. 2 D.lgs 81/08 persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Quindi è il lavoratore incaricato della sorveglianza, del controllo e del coordinamento di uno o più lavoratori. Tuttavia ogni lavoratore può svolgere il ruolo di preposto nel momento in cui svolge, anche momentaneamente, le funzioni proprie di questa figura. Il preposto è, comunque, soggetto al controllo da parte del dirigente e del datore di lavoro.
- **Lavoratore:** è colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Con il recente TU della sicurezza D.lgs 81/08 i lavoratori sono diventati soggetti attivi della loro sicurezza; l'assunzione di responsabilità da parte del singolo lavoratore e la creazione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ne sono due esempi. I lavoratori possono essere riconosciuti responsabili esclusivi o concorrenti, degli infortuni, degli incidenti che si verificano sui luoghi di

lavoro solo se i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti abbiano ottemperato a tutti gli obblighi che su di loro ricadono e il lavoratore abbia posto in essere una condotta abnorme, e cioè:

- dolosa,
- frutto di rischio elettivo,
- anormale, atipica quindi non prevedibile
- eccezionale e incompatibile con il sistema di lavorazione
- di deliberata inosservanza dei dispositivi antiinfortunistici, d'istruzione o compiti esecutivi (ad es. il lavoratore continua a non indossare i DPI dopo aver ricevuto opportuna formazione e dopo essere stato richiamato sia dal preposto sia dai dirigenti).

8.7.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 septies del decreto, Il modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate
- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene siano tali da non integrare i reati indicati, possano potenzialmente tradursi in essi o agevolarne la commissione.

Specificatamente, la presente parte speciale impone, in capo a tutti i destinatari, l'espresso obbligo di:

- osservare rigorosamente tutte le norme di legge e di regolamento in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- agire sempre nel rispetto del protocollo e delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'attuazione di una adeguata attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali, come occultare dati ed omettere informazioni rilevanti per l'accertamento delle aree di rischio
- assicurare in tutti i luoghi di lavoro un controllo continuo, capillare e diffuso circa il rispetto delle norme antiinfortunistiche da parte di chiunque possa accedervi
- predisporre e garantire le condizioni di sicurezza per l'esecuzione dell'attività

- accertare che tutti i lavoratori posseggano i requisiti tecnici e le competenze necessarie per poter operare e parimenti sospendere le lavorazioni di coloro che risultano inadeguati alle mansioni e/o agli incarichi svolti
- gestire le attrezzature/macchinari, i materiali e i prodotti necessari all'esecuzione del lavoro potenzialmente fonte di pericolo in modo tale da evitare che possano essere usati impropriamente da altre persone
- tutti i prodotti devono essere utilizzati osservando scrupolosamente quanto indicato nel libretto di istruzioni d'uso e nella scheda di sicurezza, ponendo in essere tutte le cautele indicate

A conclusione delle operazioni richieste i Dipendenti devono:

- rimuovere integralmente ogni residuo delle lavorazioni;
- smaltire quanto sopra nel rispetto della normativa applicabile a ciascuna tipologia di prodotto e/o materiale.

8.7.4 Principi di attuazione del modello nelle attività a rischio

Ai fini del rispetto dei principi sopra indicati, si indicano di seguito le misure di prevenzione adottate in relazione alle individuate aree di rischio.

Misure di prevenzione destinate ad essere applicate presso i laboratori

- archiviazione della seguente documentazione: schede dei prodotti e delle attrezzature/macchinari, nomina del Responsabile del Laboratorio, certificato di Prevenzione Incendi
- informazione e formazione del personale sulla sicurezza nel lavoro generale e specifica secondo i prodotti e le attrezzature utilizzate
- divieto di fumare sia all'interno della sede della società che durante l'espletazione delle prove
- divieto di bere e mangiare durante l'espletazione delle prove e, in ogni caso, prima di averle ultimate ed aver rimosso i DPI
- obbligo di indossare in maniera corretta i DPI provvedendo allo smaltimento di quelli non più utilizzabili
- obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
- obbligo di attenersi alle istruzioni e alle schede di sicurezza/tecnica per l'utilizzo delle attrezzature e dei macchinari

Misure di prevenzione destinate ad essere applicate presso i cantieri, oltre a quelle già previste per i laboratori

- eventuale sopralluogo in sito per individuazione eventuali problematiche
- ricezione Piani di Sicurezza e Coordinamento art. 100 del D.Lgs 81/08 delle ditte committenti, adeguamento alle misure di sicurezza ivi previste ed

eventuali integrazioni/implementazione delle medesime in riferimento alle attività da eseguire per prevenire eventuali rischi specifici (caduta dall'alto, rischio crollo, schiacciamento ecc.)

- coordinamento tra il Sicurezza e Coordinamento art. 100 del D.Lgs 81/08 della Tecno Piemonte S.p.A. e quello delle ditte committenti

8.7.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Con periodicità almeno annuale l'Organismo di Vigilanza esegue sopralluoghi nei locali della società e delle sedi distaccate (se presenti) al fine di verificare l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nella presente parte speciale e l'applicazione e la conoscenza dei piani di sicurezza.

Tali operazioni possono essere svolte anche durante le visite ispettive già organizzate con altri fini.

L'attività di ispezione si attua mediante la predisposizione di verbale nel quale devono essere indicate:

1. le inadempienze riscontrate
2. le prescrizioni operative
3. la necessità di procedere ad eventuali miglioramenti organizzativi e gestionali
4. eventuali fattori di rischio sopravvenuti e le misure di prevenzione e di protezione da adottare per scongiurarne la realizzazione.

In base all'esito del sopralluogo effettuato, è, comunque in potere dell'organismo di vigilanza ritenere non necessario l'inserimento di una o più delle voci su indicate.

A prescindere e, indipendentemente dagli interventi di iniziativa dell'ODV, gli amministratori, il Direttore Generale, il Responsabile dei Settore in relazione ai rispettivi settori di competenza, devono informare l'O.d.V, tramite apposite segnalazioni, circa la verifica di infortuni sul lavoro e l'instaurazione di situazioni di rischio sopravvenute nell'ambito delle funzioni che ad essi fanno capo, nonché le iniziative e gli adempimenti eventualmente adottati al fine di scongiurare la realizzazione dei rischi medesimi.

E' sulla base delle suddette attività di ispezione e segnalazione che l'O.d.V:

- verifica costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente parte speciale;
- cura l'emanazione e l'aggiornamento delle procedure aziendali;
- indica al Responsabile di Dipartimento le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione aziendale già presenti;
- accerta ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e/o propone eventuali sanzioni disciplinari.

Eventuali integrazioni e/o revisioni del Modello in caso siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul

lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al processo scientifico e potranno essere disposte dall'Od.V e successivamente sottoposte all'approvazione del CDA.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è svolta dal Medico competente su tutto il personale della società, sulla base di uno specifico protocollo sanitario definito in base alla tipologia della lavorazione richiesta e degli esiti della visita preliminare.

Il protocollo sanitario è periodicamente aggiornato in caso di modifiche normative o di variazioni nel processo produttivo che possono incidere sui rischi per la salute dei lavoratori.

Tutti i lavoratori sono adibiti a mansioni compatibili con il rispettivo giudizio di idoneità medica.

8.8. Parte Speciale H: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs 231/01).

Ricettazione (art. 648 c.p.). Tale disposizione prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Tale reato prevede la punibilità di chi, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). Tale fattispecie prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto e dei casi previsti dagli art. 648 e 648 bis c.p. impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Tecno Piemonte S.p.A. in considerazione dell'attività svolta con il Settore in esame non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente parte speciale. Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito di segnalazioni ricevute ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte speciale, e si attiverà per adeguare la presente parte speciale e completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). E' costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro,

beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

8.8.1 Attività sensibili identificate nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio:

- Selezione, negoziazione e stipula di contratti con fornitori di beni, servizi o prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori;
- Gestione dei contratti con fornitori di beni, servizi o prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori;
- Gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
- Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico;
- Gestione amministrativa del personale e dei relativi adempimenti verso la pubblica amministrazione;
- Individuazione dei Partner commerciali/finanziari, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti;
- Spese di rappresentanza;
- Gestione delle note-spese;
- Partecipazione ad iniziative commerciali (es. sponsorizzazioni, eventi, fiere);
- Gestione degli omaggi e delle altre utilità;
- Promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni);

8.8.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato considerata;
- violare i principi e regole di buon comportamento previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto per i soggetti sopra indicati di commettere o adottare una condotta che accetti consapevolmente il

rischio che possano essere commessi reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio quali:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato;
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle black list antiriciclaggio come indicato dall'UIF - Banca d'Italia (Liste comunitarie, Lista OFAC, Lista ONU).

8.8.3 Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la selezione, negoziazione e stipula di contratti con fornitori di beni/servizi/prestazioni professionali, appaltatori e subappaltatori; la individuazione dei Partner commerciali/finanziari, negoziazioni, stipula e gestione è necessario che:

- siano effettuate verifiche preliminari sulla effettiva titolarità del rapporto contrattuale in capo alla terza parte contraente;
- comportamento della controparte (es. mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
- dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi off-shore);
- profilo economico-patrimoniale dell'operazione (es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); e caratteristiche e finalità dell'operazione (es. modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione).
- siano effettuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti o operazioni infragruppo;
- i controlli di cui sopra tengano conto:
 - della sede legale della Società controparte (es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, etc.);
 - degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese);

- siano adottati adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio, reimpiego di risorse di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente.

8.8.4 Flussi informativi verso l'O.d.V

I responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili sono tenuti a segnalare prontamente all'O.d.V tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

8.8.1 bis Reato in materia di pagamento diverso dal contante

L'art. 25 octies.1 Dlgs 231/2001 rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" nell'elenco dei reati presupposto- cfr articoli artt. 493 ter, 493 quater, 640 ter inserisce la previsione del reato presupposto previsto all'artt. 512 bis cp (trasferimento fraudolento di valori).

La fattispecie punisce la condotta di chi attribuisca fittiziamente la titolarità o la disponibilità ad altri di denaro (o altri beni) al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio.

Il nuovo reato presupposto presenta evidenti punti di contatto con la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché con il contrasto alle fattispecie di contrabbando.

Il trasferimento fraudolento di valori si colloca, come le fattispecie introdotte all'art. 24, nel solco delle aree di rischio già affrontate dal Modello Organizzativo adottato.

Anche in questo caso, il reato (anche nella forma del tentativo o nei casi di concorso) è suscettibile di whistleblowing, sia attraverso i canali interni dell'Ente.

Anche in questo caso un'integrazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex Decreto 231 sembra opportuna ancorché i principi e presidi articolati per prevenire i reati di contrabbando, ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio senz'altro già contribuiscano a governare il rischio del reato di trasferimento illecito di valori, la nuova fattispecie di reato 231 presenta alcune particolarità (la stessa, infatti, può consumarsi anche attraverso trasferimenti di fondi e/o cessione di beni di

provenienza lecita). Si ritiene perciò assolutamente opportuno premettere brevi cenni sulla tipologia del reato nuovo presupposto

L'articolo 512-bis del codice penale, sanziona chi "attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter", cioè dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Trattasi di grave reato spesso centrale nelle indagini e nei procedimenti giudiziari nei confronti della criminalità organizzata, poiché tende ad assicurare al soggetto che lo commette la disponibilità sostanziale dei beni ottenuti grazie ad attività illecite e a sottrarli agli interventi di sequestro e confisca da parte dello Stato.

Il reato di trasferimento fraudolento di valori si configura come un reato cosiddetto "a forma libera", che può presentarsi con una grande varietà di negozi simulati riguardanti non solo denaro contante su un conto corrente o immobili, ma beni della più diversa natura.

A titolo esemplificativo, si cita la frequente cessione di quote o azioni eseguita al fine di estraniarsi dalla compagine della società solo apparentemente, poiché chi si è spogliato formalmente della titolarità delle quote o azioni continua di fatto a determinarne l'attività come amministratore o socio occulto e a partecipare alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale.

In via generale, le divisioni aziendali e i servizi che presentano un rischio di commissione del reato sono quelli che si occupano dei rapporti/questioni economiche della società.

8.8.1 bis 2 Principi generali di comportamento e protocolli specifici di prevenzione

Per prevenire ipotesi di trasferimento fraudolento di valori si prevede l'attuazione di:

- procedure specifiche di due diligence sui clienti per implementare i c.d. controlli KYC (Know Your Customer) ovvero i processi di riconoscimento per verificare l'identità del cliente attraverso la raccolta e l'aggiornamento dei suoi dati in ottemperanza alle diverse direttive antiriciclaggio (in particolare la quinta direttiva LCB-FT, nota anche come AML5) il cui obiettivo principale è quello di rafforzare l'approccio basato sul rischio (garantendo che i principali rischi a cui la società è esposta siano adeguatamente identificati, valutati e gestiti) e di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
- l'identificazione del cliente (e/o dell'esecutore) e la verifica della sua identità deve essere eseguita sulla base di "documenti, dati o informazioni ottenuti da una

fonte affidabile e indipendente". Contestualmente deve esser verificata l'identità del titolare effettivo attraverso misure proporzionate al rischio che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente. In merito alla natura ed allo scopo della prestazione, è necessario acquisire le informazioni "relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività".

- verifica onorabilità e casellario giudiziale di qualsiasi soggetto che vuole entrare nella compagine societaria (nuovo socio, cessionario di ramo d'azienda, ecc.);
- verifica la provenienza dei finanziamenti, in caso di somme provenienti da privati (nuovi conferimenti, aumenti di capitale, operazioni straordinarie, ecc.);
- in caso di anomalie dev'essere prevista l'immediata segnalazione alle funzioni competenti in ambito whistleblowing e all'Organismo di Vigilanza.

8.9 Parte Speciale I: delitti in materia di violazione del diritto di autore

Si tratta di fattispecie delittuose previste dalla l. 22 aprile 1941 n. 633, che sono stati introdotti nel novero dei reati presupposto dalla legge 23 luglio 2009 n. 99. In relazione all'attività di Tecno Piemonte S.p.A. si esclude il rischio di commissione di tali reati.

8.10 Parte Speciale J: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Si tratta di fattispecie delittuose previste e punite dall'art. 377 bis del cp, punito dall'art. 25 decies del D.lgs 231/01. In relazione all'attività di Tecno Piemonte S.p.A. si esclude il rischio di commissione di tali reati.

8.11 Parte Speciale K: i reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs 231/01)

8.11.1 Premesse

Il legislatore aveva meditato l'introduzione dei reati ambientali nel catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs n. 231/2001 già con la legge 29 settembre 2000 n. 300, successivamente espunti. I reati ambientali, però sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto in seguito all'impulso normativo della direttiva comunitaria

2008/99/CE del 19 novembre 2008 che ha imposto al legislatore di modificare in tal senso il novero dei reati-catalogo.

L'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011 ha, quindi introdotto l'art. 25 undecies del D.Lgs n. 231/2001 inserendo (oltre alle fattispecie di cui agli artt. 727 bis e 733 bis c.p.) tra i reati presupposto molti degli illeciti previsti nel TUA (D.Lgs. n. 152/2006), nella l. n. 150/1992, nella l. n. 549/1993, nel D.Lgs. n. 202/2007. Con la l. n. 68/2015, poi, sono stati aggiunti agli illeciti ora citati, anche quelli previsti agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies c.p. e gli illeciti associativi aggravati ex art. 452 octies c.p. L'art. 25 undecies del D.Lgs 231/2001, al comma 1 lett. f) e g), prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti della persona giuridica, laddove i vertici aziendali (o i soggetti da questi diretti) commettano i reati di cui agli artt. 727 bis e 733 bis c.p. nell'interesse o vantaggio dell'ente.

Stante la numerosità delle fattispecie di reato sussumibili alla categoria dei reati ambientali, è impossibile, in questa sede, procedere ad una disamina delle singole fattispecie; in relazione all'attività svolta dalla Tecno Piemonte S.p.A.

Reato di inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs 231/2001).

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs 231/2001 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno. Val la pena ricordare qui, in termini generali, che in caso di condanna dell'azienda ai sensi del D.Lgs 231/2001, la sanzione pecuniaria si applica sempre. Essa viene applicata mediante lo strumento delle "quote" che, per tutti i reati previsti dal decreto 231, sono previste in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000. Il giudice identifica, oltre al numero delle quote, il valore di ogni singola quota sulla base della capacità patrimoniale ed economica dell'azienda.

Disastro ambientale (art. 452 quater del codice penale; art. 25 undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01).

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [3], abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote. E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs 231/2001 per l'azienda.

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs 231/2001). La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt. 452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite. Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite. In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

8.11.2 Cenni agli altri reati ambientali previsti dalla L. 68/2015

Impossibile, come detto, illustrare nel dettaglio tutti i reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015; per esigenze di brevità si è deciso di illustrare nel dettaglio, uno per uno, solo i nuovi reati presupposto inseriti dal legislatore nel D.Lgs 231/2001.

Per quanto riguarda gli altri reati ambientali di nuova introduzione, ci si limita qui soltanto a citare alcune fattispecie, quali il reato di impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.), che riguarda anche la materia della sicurezza e salute sul lavoro e che punisce, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti". E' prevista inoltre l'aggravante ambientale (art. 452-novies c.p.), che comporta la procedibilità d'ufficio e ricorre "quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo [nuovo Titolo VI-bis del codice penale "dei delitti contro l'ambiente", n.d.r.], dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente".

Ulteriori fattispecie regolano inoltre il ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.), la confisca (art. 452-undecies c.p.), il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies

c.p.) e puniscono l'omessa bonifica da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica (art. 452-terdeciesc.p.).

Sono stati inoltre modificati e integrati gli articoli 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e, dopo la parte sesta di tale decreto, è stata aggiunta la "Parte sesta-bis" recante "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale", cui si rinvia, che si applica "alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto [D.Lgs.152/2006, n.d.r.] che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette" (art. 318-bis).

Il Decreto Giustizia (L. 138/2023) ha apportato anche alcune modifiche in materia ambientale, che possono indirettamente incidere sulla responsabilità degli enti. In particolare, è stata prevista l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per chiunque abbandoni o depositi rifiuti o li immetta nelle acque superficiali o sotterranee. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio. Nel caso di gestione non autorizzata, vengono fatte salve le previsioni più severe di cui all'art. 256 del D.Lgs.152/2006, già incluso nell'art. 25-undecies del Decreto 231.

Infine, con riferimento agli artt. 452-bis e quater del c.p., anch'essi già inclusi nell'art. 25-undecies, sono state inserite delle aggravanti ove l'inquinamento o il disastro ambientale sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette ovvero quando l'inquinamento o il disastro ambientale causi il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

8.11.3 Obiettivi della presente Parte Speciale

Funzione della presente Parte Speciale è quella di fornire un'analisi sui rischi relativi alla commissione di reati ambientali, cui si aggiungono le fattispecie di "delitto tentato" (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

In relazione a quanto sopra, sono disciplinati – in forma sintetica – gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili in conformità alle regole di condotta statuite nella medesima Parte Speciale e nella regolamentazione a cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali, nell'interesse o a vantaggio di Tecno Piemonte S.p.A. Alla luce di quanto sopra evidenziato e con riferimento alla parte speciale in oggetto, verranno di seguito indicati: le fattispecie di reato; le attività sensibili a rischio di commissione dei reati; i principi generali di comportamento; i protocolli specifici di prevenzione, quale sistema di controllo preventivo adottato al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati ambientali.

8.11.4 I reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 astrattamente applicabili all'Attività di Tecno Piemonte S.p.A

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati:

- *Inquinamento ambientale*, previsto dall'art. 452-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- *Disastro ambientale*, previsto dall'art. 452-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagioni un disastro ambientale, attraverso delle condotte che, alternativamente, determinino un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero un'offesa all'incolumità pubblica.
- *Disastro ambientale e inquinamento ambientale colposi*, previsto dall'art. 452-quinquies c.p. e costituito dalla condotta di chi, pur non volendo, realizza gli eventi previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater c.p. a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
- *Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti*, previsti dall'art. 256, commi 1,3, 5 e 6 D. Lgs. 152/06 e costituiti dalla condotta di chi: - effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1); - realizza o gestisce una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3); - non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (comma 4); - effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5); - realizza un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma I, lett. b) D. Lgs. 152/06 (comma 6, primo periodo).
- *Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso*, previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 152/06 e costituito dalla condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette* (art. 727-bis c.p.) Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate ad uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distruggere prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Inoltre si precisa che: si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; le pene previste sono l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino a Euro 4.000; la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

8.11.5 Attività sensibili identificate nell'ambito dei reati ambientali

Attraverso un'attività di control and risk self assessment, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali "potenzialmente" potrebbero essere commessi reati ambientali:

Gestione dei rifiuti. Per l'attività sensibili su indicata, oltre ai protocolli generali di prevenzione di cui al paragrafo 3.1 ed ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo 3.2, si applicano i principi generali di comportamento ed i protocolli specifici di prevenzione di seguito descritti, con riferimento ai reati ambientali.

8.11.6 Principi generali di comportamento

La tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali sono obiettivi ad alta priorità per Tecno Piemonte S.p.A. infatti si è certificata Iso 14001 norma volontaria dei Sistemi di gestione Ambientale e ha recepito l'impegno alla tutela dell'ambiente all'interno del proprio Codice Etico e si impegna a promuovere azioni che possano garantire uno sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente.

Tali azioni prevedono in particolare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di ciascun paese in cui la Società opera e si estende anche alla normativa inerente alla tutela ambientale e all'utilizzo razionale delle risorse naturali. Pertanto, a tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come condotte, anche soltanto colpose, idonee a cagionare un danno o un pericolo per la salute delle persone; per l'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità e dell'ambiente in generale (incluse le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico);
- utilizzare impianti e apparecchiature in violazione delle disposizioni normative in materia ambientale e, in particolare, con riferimento all'impiego di sostanze inquinanti ed ozono lesive;

- abbandonare o depositare rifiuti, in modo incontrollato e/o immetterli allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi;
- conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti,
- ostacolare o impedire l'accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati del controllo.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia ambientale;
- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, evitando ogni abuso;
- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di prevenzione della pubblica incolumità;
- operare le proprie scelte di sviluppo e di investimento tenendo in considerazione e limitando i potenziali impatti sul territorio e sull'ambiente, con particolare attenzione alla tutela dei siti protetti o sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica delle autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti e la loro validità nel tempo;
- assicurarsi che i fornitori di servizi che operano nei siti rispettino le procedure aziendali in materia ambientale;
- predisporre e monitorare l'efficacia delle misure poste a presidio di una corretta gestione degli scarichi di acque reflue, in particolare con riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- provvedere alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informare e fornire adeguata formazione al personale sulla base delle rispettive attribuzioni;
- e garantire che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti).

8.11.7 Protocolli specifici di prevenzione

In aggiunta a quanto previsto nel precedente paragrafo Tecno Piemonte S.p.A ha adottato specifici protocolli di prevenzione, di seguito riportati. Per le operazioni riguardanti la gestione dei rifiuti, i protocolli prevedono:

- attività di informazione, formazione e comunicazione verso tutto il personale al fine di garantire adeguata consapevolezza circa le corrette attività di differenziazione e smaltimento dei rifiuti; verifiche periodiche circa le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- monitoraggi periodici riguardanti la corretta gestione del rifiuto;
- apposite procedure che regolamentino le attività, i ruoli e le responsabilità delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti;
- idonee procedure per la verifica e/o l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alle operazioni di gestione dei rifiuti; opportune modalità per l'esecuzione delle attività di identificazione, caratterizzazione, classificazione e registrazione dei rifiuti;
- identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti e modalità di monitoraggio relativamente ai limiti quantitativi e/o temporali previsti dalla normativa vigente;
- siano definite clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto.

8.11.8 Flussi informativi verso l'O.d.V

I responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili sono tenuti a segnalare prontamente all'O.d.V tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

Il Decreto Giustizia (L. 138/2023) ha apportato anche alcune modifiche in materia ambientale, che possono indirettamente incidere sulla responsabilità degli enti.

In particolare, è stata prevista l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per chiunque abbandoni o depositi rifiuti o li immetta nelle acque superficiali o sotterranee. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

Nel caso di gestione non autorizzata, vengono fatte salve le previsioni più severe di cui all'art. 256 del D.Lgs.152/2006, già incluso nell'art. 25-undecies del Decreto 231.

Infine, con riferimento agli artt. 452-bis e quater del c.p., anch'essi già inclusi nell'art. 25-undecies, sono state inserite delle aggravanti ove l'inquinamento o il disastro ambientale sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in

danno di specie animali o vegetali protette ovvero quando l'inquinamento o il disastro ambientale causi il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Formazione

Per una puntuale informazione sulle tipologie dei reati presupposto, delle aggravanti e dei comportamenti vietati si prevede la predisposizione di momenti di formazione dei dipendenti, da svolgersi nel corso dell'anno, in materia ambientale volti a illustrare le misure adottate.

In via generale, le divisioni aziendali e i servizi che presentano un rischio di commissione dei reati sono quelli che si occupano di attività che prevedono utilizzo di materiali potenzialmente inquinanti e quelle che si occupano dello smaltimento dei rifiuti e/ dei residui di lavorazione

Compiti dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati ambientali sono i seguenti:

- sopralluoghi con periodicità almeno semestrale nei locali della società e delle sedi distaccate se presenti al fine di verificare l'effettiva attuazione delle disposizioni del MOG e delle procedure previste.

Tali operazioni possono essere svolte anche durante le visite ispettive già organizzate per altri fini.

L'attività di ispezione si attua mediante la predisposizione di verbale nel quale devono essere indicate:

- le inadempienze riscontrate,
- le prescrizioni operative
- la necessità di procedere ad eventuali miglioramenti organizzativi e gestionali,
- eventuali fattori di rischio sopravvenuti e le misure di prevenzione e di protezione da adottare per scongiurarne la realizzazione

In base all'esito del sopralluogo è comunque in potere dell'Organismo di Vigilanza ritenere non necessario l'inserimento di una o più delle voci suindicate.

A prescindere e, indipendentemente, dagli interventi di iniziativa dell'OdV gli amministratori, il direttore generale, il responsabile di Dipartimento in relazione ai settori di competenza devono informare l'OdV tramite apposite segnalazioni circa la verifica di situazioni di rischio sopravvenute nell'ambito delle funzioni cui essi

fanno capo nonché le iniziative e gli adempimenti eventualmente adottati al fine di scongiurare la realizzazione dei rischi medesimi.

Sulla base delle suddette attività di segnalazione e di ispezione l'OdV:

- verifica la completezza e l'efficacia delle procedure aziendali
- segnala la necessità di emanazione e/o di aggiornamento di procedure aziendali
- indica eventuali integrazioni dei sistemi di gestione aziendale già presenti
- accerta eventuali violazioni del MOG e/o propone eventuali sanzioni disciplinari

8.11.9 Parte Speciale L: impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il comma 1 dell'art. 2 D.lgs 231/2009 n. 112 ha introdotto nel corpo del D.lgs 231/2001 l'art. 25 duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il reato p.p. dall'art. 22 D.lgs 25 luglio 1998 n. 286 e dall'art. 603 bis del C.p.

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo revocato o annullato qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a 3 oppure siano minori in età lavorativa, oppure siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento o pericolo.

Tali fattispecie di reato non paiono astrattamente configurabili in relazione all'attività di Tecno Piemonte anche in relazione alla circostanza che la Società è dotata di un sistema di deleghe interne che non consentono al Responsabile di Settore di procedere direttamente ad assunzione di personale.

8.12 Parte Speciale M: delitti contro l'industria e il commercio

Si tratta di reati presupposto introdotti dalla legge 99/09 che ha introdotto nel corpus del D.lgs 231/01 una serie di nuovi reati di natura strettamente industriale, p.p. dagli art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), art. 516 vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, art. 517 quater cp contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di

origine dei prodotti agroalimentari, art. 513 cp turbata libertà dell'industria o del commercio, art 513 bis cp illecita concorrenza con minaccia o violenza, art. 514 cp frodi contro le industrie nazionali.

Tali fattispecie di reato non paiono astrattamente configurabili in relazione all'attività di Tecno Piemonte S.p.A.

8.13 Parte Speciale N: reati tributari

Il testo vigente dell'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 sancisce la responsabilità amministrativa delle società rinviando a fattispecie penali indicate e disciplinate dal d.lgs. 74/2000.

In particolare, sono reati presupposto:

- il **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** di cui all'art. 2: ad esempio, la società emette una o più fatture per prestazioni mai eseguite e in sede di dichiarazione le inserisce negli elementi contabili ottenendo un risparmio di imposta;
- il **delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** di cui all'art. 3: ad esempio, la società utilizza documenti falsi con l'intento di evadere l'imposta sui redditi con l'intento di conseguire fraudolentemente un risparmio;
- il **delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** di cui all'art. 8: ad esempio, la società emette delle fatture per operazioni inesistenti al fine di permettere ad un'altra società di evadere l'imposta sul reddito o sul valore aggiunto;
- il **delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili** di cui all'art. 10: ad esempio, la società distrugge o occulta fisicamente le scritture o altri libri contabili obbligatori, con impossibilità di ricostruire il volume di affari al fine di evadere le imposte;
- il **delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** di cui all'art. 11: ad esempio, la dispersione di beni societari al fine di evitare il pagamento delle imposte, con conseguente risparmio fraudolento per la società;

Nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- il **delitto di dichiarazione infedele** di cui all'art. 4: ad esempio, la società falsifica la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, superando la soglia limite imposta dal legislatore e ottenendo fraudolentemente un risparmio;
- il **delitto di omessa dichiarazione** di cui all'art. 5: ad esempio, la società omette di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, superando la soglia limite imposta dal legislatore e conseguendo un risparmio;
- il **delitto di indebita compensazione** di cui all'art. 10 quater: ad esempio, la società produce documentazione falsa al fine di beneficiare in compensazione di un credito inesistente o non spettante, non superando la soglia limite imposta dal legislatore e conseguendo un risparmio.

Il sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. 231/2001 e le sanzioni comminate per i reati tributari di cui all'art. 25 quinquiesdecies

Il sistema sanzionatorio previsto dal legislatore nel d.lgs. 231/2001, per le ipotesi in cui la società dovesse risultare responsabile di uno dei reati di cui agli artt. 24 e ss. del medesimo decreto, è stato strutturato con il precipuo intento di intaccare direttamente o indirettamente il profitto dell'ente, scoraggiando, in tal modo, la commissione dei reati a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.

L'art. 10 del d.lgs. 231/2001 sancisce che in caso di illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Per determinare il quantum della sanzione da comminare, il legislatore ha previsto **un meccanismo per quote, che si articola in due fasi consequenziali:**

- a) nella **prima fase, il giudice fissa il numero di quote che non deve mai essere inferiore a 100 né superiore a 1000.** Per fare ciò, vengono presi in considerazione alcuni parametri, quali la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente, l'adozione di condotte riparatorie e riorganizzative a seguito della commissione del reato.

A tal fine, verrà valutata positivamente l'adozione e l'implementazione da parte della società di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire gli specifici rischi di commissione del reato, propri dell'attività esercitata dalla società. Ancora, positivamente valutati saranno anche l'attuazione di codici etici e sistemi disciplinari.

- b) nella seconda fase, poi, il giudice determina il valore monetario di ogni singola quota per un valore compreso fra un minimo di 258 euro e un massimo di 1549 euro. A tal fine verranno valutate le condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

Il quantum della sanzione comminata è dato dalla moltiplicazione dell'importo della singola quota per il numero di quote fissato dall'organo giurisdizionale. Pertanto, la sanzione pecuniaria avrà un valore compreso tra un minimo di 25.800 euro e un massimo di 1.539.000 euro.

Alla sanzione pecuniaria si possono, tuttavia, aggiungere una o più sanzioni interdittive elencate dall'art. 9 del medesimo decreto e di seguito riportate:

- interdizione dall'esercizio dell'attività con conseguente chiusura dell'azienda o di un suo ramo;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni necessarie per esercitare l'attività di impresa;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, con l'esclusione dei contratti necessari a ottenere le prestazioni di un servizio pubblico funzionale all'attività di impresa;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli già ottenuti, nonché il divieto di pubblicizzare i propri beni e servizi.

In particolare, l'art. 25 quinquiesdecies prevede l'applicazione di una sanzione a carico dell'ente:

1. fino a 500 quote in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi uguali o superiori a 100 mila euro, di cui all'art. 2 comma 1 del D.lgs. 74/2000;
2. fino a 400 quote in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi inferiori a 100 mila euro, di cui all'art. 2 comma 2bis del D.lgs. 74/2000;
3. fino a 500 quote in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.lgs. 74/2000;

L'art. 39, comma 2, del D.L. n. 124/2019, ha previsto l'inserimento -come noto- dell'art. 25-quinquiesdecies all'interno del D.lgs. n. 231/2001. L'introduzione segue anche l'input europeo funzionale a tutelare gli interessi finanziari comunitari, così come specificato dalla Direttiva PIF 1371-2017 UE, ancora in fase di attuazione da parte del Legislatore italiano. Sul punto, verosimilmente, l'art. 25-quinquiesdecies sarà oggetto di successiva integrazione per punire quelle operazioni di carattere internazionale (tra due o più Stati membri) generatrici di un danno di evasione di almeno 10 milioni di euro. I riflessi operativi saranno, evidentemente, relegati a organizzazioni che hanno operatività e struttura tale da generare operazioni di questo genere, difficilmente concretizzabili nel tipico tessuto imprenditoriale italiano costituito da PMI. Per dovere di completezza si segnala che il Decreto di recepimento della predetta direttiva prevede, allo stato, anche ulteriori modifiche al catalogo dei reati 231 interessando altresì fattispecie non legate alla materia tributaria.

Ciò detto e volendo, in questa sede, focalizzare l'attenzione sulle novità introdotte dall'attuale art. 25-quinquiesdecies si dovranno considerare i reati di cui agli artt. 2 commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 8 commi 1 e 2-bis, artt. 10 e 11 del D.lgs. n. 74/2000, ossia:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili e;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Per tali ipotesi, il sistema 231 prevede un trattamento sanzionatorio pecuniario pari, nel massimo edittale, a 500 quote ovvero circa 770mila euro (e aumentabile fino ad

un terzo in caso di profitto di rilevante entità). Alle sanzioni pecuniarie potranno poi aggiungersi, nei casi di cui al primo e secondo comma dell'art. 25-quindecies (anche in via cautelare), le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c, d, e, dunque:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La novità apportata con il D.L. n. 124/2019 è sostanziale poiché si tratta di una famiglia di reati "trasversali" in termini di rischio poiché non connessa tanto al c.d. core business aziendale, quanto piuttosto agli aspetti economici/finanziari, al pari dei reati societari e di altre categorie contenute nel Decreto 231.

Come per gli altri reati occorre, dunque, strutturare un sistema idoneo a rendere difficoltosa la consumazione dell'illecito: per raggiungere l'ambizioso obiettivo bisognerà conoscere le peculiarità delle singole fattispecie, comprenderne le dinamiche, nonché gli spunti giurisprudenziali.

E' quindi necessaria una formazione del personale amministrativo sulle peculiarità di ogni singolo reato.

Al fine di scongiurare il rischio della verifica di reati tributari la società attua le seguenti procedure nello svolgimento dell'attività:

- per la fattispecie di "fatture soggettivamente inesistenti" si prevedono i seguenti controlli:

- verifica dell'esistenza del fornitore tramite visura camerale in grado di restituire una serie di informazioni, quali:

- sede legale ed operativa (magazzini);
- oggetto dell'attività;
- dipendenti;
- compagine societaria;
- partecipazioni attive o passive;

- verifica dell'operatività del fornitore tramite il bilancio e le altre scritture contabili da cui estrapolare altre utili informazioni, quali a titolo esemplificativo:

- concessioni e licenze;
- fabbricati;

- partecipazioni;
- crediti e materie prime;
- liquidità e patrimonio netto;
- TFR;
- debiti e finanziamenti;
- valore e costi della produzione.

- verifica dell'esistenza dei contatti con l'interlocutore appartenente al fornitore con cui si sono intrattenuti i rapporti commerciali.

- per la fattispecie di "fatture oggettivamente inesistenti" si prevedono i seguenti controlli preventivi volti a verificare:
- congruità tra fornitore e bene e/o prestazione effettuata;
- congruità del valore di mercato del bene o della prestazione oggetto di transazione;
- documentazione contrattuale a supporto dell'operazione con contenuto specifico;
- documenti di trasporto (DDT/Bolla);
- documentazione relativa alla fase negoziale/trattative;
- tracciabilità dei pagamenti.

Per la fattispecie di "sovrapproduzione" si ritiene utile valutare la congruità dei prezzi di mercato beni/ servizi offerti dalla società.

Per le dichiarazioni fraudolente mediante altri artifici, si richiama la casistica giurisprudenziale, che suggerisce di verificare, tra gli altri:

- i contratti di vendita;
- la cessione di quote sociali;
- le svalutazioni del valore delle partecipazioni societarie;
- poiché in grado di costituire degli artifici utilizzati per abbattere il volume d'affari e addivenire a una misura ridotta di imposte da corrispondere.

Lo stesso dicasi per la c.d. sotto-fatturazione che, comportando la gestione di una provvista di denaro, ci suggerisce di monitorare tutti i conti correnti societari e trovare per ogni movimento un giustificativo.

Per l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si prevede una procedura per l'emissione delle fatture attive che coinvolga più funzioni interne così da avere riscontro effettivo dell'attività erogata a favore di terzi.

In ogni caso non può essere emessa una fattura verso il cliente a meno di una evidenza oggettiva giustificativa dell'attività svolta.

Per l'occultamento o distruzione di documenti contabili è obbligatorio nel report dei flussi tra OdV e funzioni aziendali l'invio, con periodicità da concordare, della seguente documentazione:

- libro giornale (nel quale vengono annotate in ordine cronologico tutte le operazioni di gestione -acquisti, vendite, incassi, pagamenti, ecc.);
- libro degli inventari (nel quale annotare l'elencazione, descrizione, valutazione delle attività e delle passività conferite; nonché il valore del capitale di conferimento. Negli anni successivi al primo, il libro inventari deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, nonché il valore attribuito a ciascun gruppo e contenere altresì il bilancio d'esercizio: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa);
- libro IVA (ovvero libro delle fatture passive, delle fatture attive e dei corrispettivi ove presenti);
- libro magazzino;
- libro dei beni ammortizzabili contenente i cespiti soggetti ad ammortamento;
- libro unico del lavoro (contenente i dati relativi ai singoli lavoratori -presenza e retribuzione);
- libro degli strumenti finanziari;
- libro obbligazioni
- libro soci;
- bilancio di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario).

Infine, per la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte sarà possibile prevedere nel report dei flussi tra OdV e funzioni aziendali l'invio, con periodicità da concordare, della seguente documentazione:

- procedure di riscossione coattiva;
- libro cespiti (nel quale vengono annotate in ordine cronologico tutte le operazioni di gestione -acquisti, vendite, incassi, pagamenti, ecc.);
- libro degli strumenti finanziari;

- bilancio di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario).

L'art. 39, comma 2, del D.L. n. 124/2019, ha previsto l'inserimento -come noto- dell'art. 25-quinquiesdecies all'interno del D.Lgs. n. 231/2001. Ciò detto e volendo, in questa sede, focalizzare l'attenzione sulle novità introdotte dall'attuale art. 25-quinquiesdecies si dovranno considerare i reati di cui agli artt. 2 commi 1 e 2-bis, art. 3, art. 8 commi 1 e 2-bis, artt. 10 e 11 del D.lgs. n. 74/2000, ossia:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili e;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Per tali ipotesi, il sistema 231 prevede un trattamento sanzionatorio pecuniario pari, nel massimo edittale, a 500 quote ovvero circa 770mila euro (e aumentabile fino ad un terzo in caso di profitto di rilevante entità). Alle sanzioni pecuniarie potranno poi aggiungersi, nei casi di cui al primo e secondo comma dell'art. 25-quindecies (anche in via cautelare), le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c, d, e, dunque:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

8.13.1 Contratti per i servizi infragruppo

Informazioni societarie relative alla Apave Italia Cpm srl che detiene la maggioranza del capitale sociale

Dalla Visura CCIAA di Brescia risulta che il capitale sociale di Apave Italia Cpm srl è pari ad € 100.000,00 di cui:

- 98,4% di proprietà di Apave International sas CF 90031120174 con sede legale in Francia
- 1.6% Strada Urbano (STRRBN50T30A944E) (Bienno (BS) Via Montegrappa 21)

Appartenere ad un gruppo determina l'instaurazione di rapporti economici e giuridici che comportano vantaggi per le società del gruppo, diretti o indiretti, dei quali non

si può non tener conto nel momento in cui si valutano le transazioni compiute tra le società ad esso appartenenti.

La prassi internazionale in materia di transfer price dettata dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) raccomanda di valutare le transazioni infragruppo, tenendo conto di tutte le possibili variabili che possono influire sulla determinazione del corrispettivo. Si pensi ad esempio ad una scontistica maggiore che venga accordata ad una società del gruppo a fronte di condizioni di fornitura o di esclusiva più gravose rispetto a quelle in essere con operatori indipendenti, oppure ad un finanziamento infragruppo a condizioni più onerose di quelle di mercato a fronte del rilascio di lettere di patronage da parte della società controllante e dell'impossibilità per la società beneficiaria di accedere al prestito bancario.

I contratti per la prestazione di servizi infragruppo sono spesso sotto la lente dell'amministrazione finanziaria, che, con l'obiettivo di allocare correttamente i flussi reddituali infragruppo, può muovere contestazioni sotto due profili: (i) da un lato ha interesse di verificare se le politiche applicate trasfuse negli accordi contrattuali comportino l'applicazione di valori di mercato, potendo rettificare i corrispettivi non in linea con tali valori, in considerazione della normativa italiana sul transfer price contenuta all'art. 110 comma 7 del TUIR; (ii) sotto un altro profilo ha interesse a verificare se i costi che una società appartenente ad un gruppo sostiene nei confronti della propria controparte contrattuale del medesimo gruppo di appartenenza soddisfino ai presupposti di certezza, inerenza e congruità, potendo disconoscere la deducibilità degli stessi dal reddito d'impresa e la detraibilità dell'IVA relativa, sulla base degli artt. 109 del TUIR e 19 DPR 633/72.

I rilievi dell'Agenzia delle Entrate in materia di contratti relativi a servizi infragruppo attengono prevalentemente proprio alla mancanza del requisito di effettività ed inerenza, anziché alle contestazioni in materia di transfer pricing, in considerazione di un duplice vantaggio in capo all'amministrazione procedente: (i) il primo è processuale, rappresentato dal fatto che incombe sul contribuente l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi; (ii) il secondo consiste nella possibilità di contestare sotto il profilo dell'effettività ed inerenza non solo transazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, ma anche transazioni tra società di diritto interno.

Ai fini della deducibilità dei costi è necessario che sia documentata l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili, come strumentalità del bene o servizio stesso all'attività imprenditoriale propria della società che sostiene il costo.

L'evoluzione giurisprudenziale in materia ha portato a richiedere la dimostrazione del requisito di inerenza facendo appello anche ai principi OCSE sui servizi infragruppo relativi alla verifica di un servizio effettivamente reso (cfr. "Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali")

2010), pertanto anche per i gruppi nazionali o per i rapporti tra due consociate italiane facenti parte di un gruppo internazionale si rende opportuno verificare la rispondenza dei contratti infragruppo a tali principi, che hanno introdotto il requisito del beneficio, dell'utilità della prestazione in capo alla società che usufruisce del servizio.

Le tipologie di contratti e la documentazione di supporto dei presupposti di effettività dei servizi e di deducibilità dei relativi costi

I contratti per la prestazione di servizi infragruppo mirano a coordinare le scelte operative di aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala, hanno per oggetto attività amministrative, contabili, commerciali, di staff, di supporto tecnologico o finanziarie e l'ampiezza del loro contenuto dipende dal modello organizzativo del gruppo e dalla tipologia di attività che svolge.

Diverse possono essere le tecniche contrattuali utilizzate nella prassi per regolamentare la fornitura di servizi nell'ambito di un gruppo, non riconducibili a fattispecie tipiche, potendo contenere previsioni proprie del contratto di appalto, della somministrazione, della cessione o della licenza d'uso di diritti industriali.

Solitamente si distinguono due tipologie di accordi in base alle modalità di determinazione del corrispettivo: (i) i services agreement, con i quali una o più unità del gruppo, a fronte di servizi centralizzati di carattere gestionale e/o di ricerca di cui beneficia in maniera continuativa o periodica, si obbliga a pagare ad un'altra società del gruppo prestatrice dei servizi un corrispettivo non necessariamente correlato al costo sostenuto dalla stessa; (ii) i cost sharing agreement, con i quali le società di un gruppo congiuntamente acquistano, producono o forniscono beni, servizi o diritti di proprietà industriale, allocando i costi di tali attività tra i partecipanti, ripartendo i costi sostenuti presso un'unità del gruppo e le cui attività e risultati sono messi a disposizione di una o più unità del gruppo, attraverso criteri di imputazione predeterminati, utilizzando un sistema di riaddebiti a budget con conguaglio a consuntivo.

Le linee Guida OCSE indicano il criterio per identificare se un servizio somministrato da una società ad una o più società del gruppo sia un servizio infragruppo in base all'arm's length principle (principio del valore normale), se sia un servizio effettivo, un servizio che crea un effettivo vantaggio alla società che lo commissiona.

I principi per la verifica dell'esistenza di un effettivo servizio enunciati dalle linee guida OCSE (e fatti propri anche dalla giurisprudenza italiana) sono pertanto sinteticamente: (i) UTILITA' DEL SERVIZIO e quindi l'ottenimento di un vantaggio economico o commerciale; (ii) COMPARAZIONE, la disponibilità di un'impresa indipendente a remunerare un'altra impresa indipendente, in circostanze comparabili; (iii) DUPLICAZIONE, il servizio non deve essere già svolto da un membro del gruppo o da un terzo; (iv) COMPATIBILITA' con il settore di attività del gruppo.

Sulla base della verifica dei suddetti presupposti (cd. benefit test) è possibile scindere i servizi effettivi dalle attività che fanno parte della funzione di azionista della casa madre (shareholder activity), attività che quest'ultima non può addebitare alle società del gruppo, da distinguere rispetto a quelle che invece avrebbero costituito oggetto di contrattazione tra imprese indipendenti.

Le attività svolte nell'esercizio della funzione di azionista da parte della casa madre danno luogo a costi denominati anche spese di regia. Si tratta delle spese di direzione, organizzazione e coordinamento, che possono consistere in: costi per le attività relative alla struttura giuridica della capogruppo (adunanze degli azionisti della capogruppo, emissione di azioni della capogruppo, costi del comitato di supervisione) Costi relativi ai resoconti nei confronti della capogruppo, incluso il consolidamento; Costi di raccolta fondi per l'acquisto di partecipazioni da parte della controllante.

Occorre avere consapevolezza della necessità che i contratti infragruppo documentino la disciplina dei rapporti tra le consociate sulla base delle esigenze aziendali sottostanti, al fine di fornire servizi da cui la beneficiaria possa trarre effettiva utilità e a valore normale.

I rapporti economici con la casa madre dovranno essere analiticamente documentati:

- Presenza di un Contratto intercompany antecedente all'effettuazione delle prestazioni, da cui risulti la descrizione dettagliata dei servizi e delle modalità di determinazione del corrispettivo.
- Organigramma del gruppo dal quale risultino le funzioni svolte dalle varie società del gruppo e da cui si possa evincere che gli addebiti intercompany non sono finalizzati al soddisfacimento delle funzioni di controllo della capogruppo e che non vi siano duplicazioni di costi.
- Reportistica periodica prodotta a livello di gruppo e le schede di rendiconto (documentazione che riepiloghi periodicamente i servizi prestati e le ripartizioni effettuate dai vari centri di costo nei confronti delle varie società del gruppo, ad esempio sulla base di una percentuale di imputazione per ciascuna entità stabilita dal responsabile di ogni centro di costo che ha eseguito la prestazione, attestando la quota parte di attività lavorativa svolta a beneficio di ciascuna entità).
- Documentazione attestante l'assenza di autonoma struttura amministrativa per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto di servizi in capo alle società beneficiarie.
- Documentazione da cui risultino i parametri utilizzati nel medesimo settore merceologico.

- Distribuzione delle funzioni tra le varie consociate posta in essere in modo da evitare duplicazioni di costi di struttura e frammentazione di funzioni.
- Documentazione commerciale e pubblicitaria per documentare il beneficio apportato dai servizi marketing e licenza d'uso del marchio e dell'immagine.
- Ordini di lavoro, documenti da cui sia possibile ricavare che i dipendenti della società che addebita i relativi costi forniscono effettivamente i servizi o svolgono funzioni per la controllata.

Se i costi vengono addebitati da una subholding:

- documentazione da cui risulti i costi che a cascata le vengono addebitati dalla casa madre.
- Certificazione da parte di un revisore indipendente che ratifichi l'operato del gruppo sfociato nella reportistica, confermando l'effettivo sostenimento del servizio, la congruità dei costi e la correttezza delle ripartizioni di costo effettuate e documentate e dell'imputazione alle varie entità del gruppo in ragione dei benefici ricevuti.

Il bene giuridico protetto è il corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario (si tratta solo di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

La prevalente giurisprudenza, cui si aderisce, considera "oggetto giuridico" del reato in esame non il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato all'Erario stesso. In una pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che il reato possa configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori (Sez. 3, n. 36290 del 18/5/2011).

Si tratta di un reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

La fattispecie di cui al comma due è stato definito reato proprio a soggettività allargata perché attuabile anche da persona diversa dal debitore, difatti la norma espressamente dice: "al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi".

L'elemento soggettivo è il dolo specifico nel senso che la condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

La condotta può consistere:

nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);

nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

È considerato reato di pericolo concreto e non di mero pericolo in quanto, non solo la condotta deve essere idonea alla lesione dell'oggetto di tutela, ma il fine della medesima deve specificamente essere quello della sottrazione al pagamento di imposte, che costituisce il "concreto" danno erariale.

Rispetto alla formulazione precedente, la condotta materiale rappresentata dall'attività fraudolenta, da un lato non richiede che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, non richiede l'evento che, nella previgente previsione, era essenziale ai fini della configurabilità del reato, ossia la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione. Pertanto, riguardo alla fattispecie di cui al primo comma, essendo la nuova fattispecie delittuosa di pericolo e non più di danno, l'esecuzione esattoriale non configura più un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della configurazione del delitto, quindi, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e non anche l'effettiva verifica di tale evento.

Il reato può consumarsi "istantaneamente" sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).

Nel caso in cui la condotta si articoli attraverso il compimento di una pluralità di trasferimenti immobiliari, costituenti una operazione unitaria finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, il delitto si perfeziona nel momento in cui viene realizzato l'ultimo atto dispositivo.

In definitiva, quindi, si tratta di reato eventualmente permanente.

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto, in maniera esemplificativa:

- l'attività di inclusione in dichiarazione (previa contabilizzazione) di fatture e altri documenti inesistenti a livello oggettivo e soggettivo, o con un valore superiore a quello reale.
- Operazioni simulate o uso di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei per ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore il Fisco.
- Occultamento o distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti conservazione obbligatoria.
- Alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento al reato suddetto, è stata effettuata un'analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito può essere commesso il reato;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tale reato;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

In particolare, in relazione alle singole fattispecie, assumono rilievo le attività di controllo su:

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON USO DI FATTURE FALSE

- prezzo dei beni acquistati rispetto a quello di mercato,
- esistenza e operatività del fornitore (camerale, fatturato, addetti),
- oggetto d'attività del fornitore in relazione con quanto fatturato,
- corrispondenza commerciale,
- individuazione dell'interlocutore (e-mail, posizione all'interno del fornitore)

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

- simulazioni oggettive (infedele inquadramento giuridico di un'operazione),
- simulazioni soggettive (soggetti interposti),
- documentazione delle operazioni affinché non risulti falsa.

OCCULTAMENTO/DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI

- tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.
- funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta (e movimentazione) dei registri,
- scritture contabili,
- segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

- alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, partecipazioni,
- cessioni e operazioni straordinarie,
- identità delle controparti (interesse all'operazione, legami con soci/amministratori).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Si prevedono espressamente

a carico degli Organi Sociali e Dipendenti, in via diretta, e a carico dei Partner e Consulenti, tramite apposite clausole contrattuali - i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

a carico dei Destinatari - i seguenti divieti:

- di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

In particolare, è fatto divieto di eludere od omettere le attività di controllo implementate. Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- la Società non inizierà o proseguirà alcun rapporto di lavoro e/o di consulenza e/o di fornitura con chi non intenda allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi con i Partner e i Consulenti devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto

concerne le condizioni economiche e/o i compensi concordati - e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (inclusione in dichiarazione - previa contabilizzazione - di fatture e altri documenti) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

È compito dell'Organismo di Vigilanza quello di:

- Verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti - il sistema delle deleghe interne in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni di legge;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel modello;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Destinatari del Modello) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

9. Allegati

- Visura Camerale della Tecno Piemonte S.p.A. in data CCIAA di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
- Organigramma della società Rev. del
- Codice Etico
- Codice anticorruzione
- Fac simile dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello da parte dei dipendenti
- Fac simile dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello da parte dei terzi